



SENZA DISTINZIONE. PER IL SUPERAMENTO DELLA PAROLA RAZZA¹

di Andrea Gratteri* e Giovanni Andrea Sacco**

“There is no racial bigotry here. I do not look down on niggers, kikes, wops or greasers. Here you are all equally worthless”.

(Gunnery Sergeant Hartman – Full Metal Jacket)

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Fallacia scientifica della razza. – 3. Dall’affermazione al rifiuto della razza. – 4. L’abrogazione delle leggi razziali. – 5. La parola *maledetta* e la *postuma persecuzione verbale* nei lavori dell’Assemblea costituente. – 6. Le diverse accezioni della parola “razza” nelle Costituzioni storiche. – 7. Dalla “*suppression du mot race*” alla “*pretendue race*” e ritorno. Il caso francese. – 8. L’emblematica vicenda della elaborazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. – 9. L’evoluzione delle fonti internazionali ed europee. – 10. La legislazione ordinaria. Ma la parola “razza” serve? – 11. Conclusione: è sufficiente una protezione dell’eguaglianza “senza distinzione”?

1. Introduzione.

La pubblicazione del volume *No Razza – Si Cittadinanza* curato da Manuela Monti e Carlo Alberto Redi nell’autunno del 2017 ha avviato un intenso dibattito sulla

Contributo sottoposto a *double blind peer review*

** Andrea Gratteri è professore associato di Diritto costituzionale nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia.

** Giovanni A. Sacco è ricercatore confermato di Diritto costituzionale nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia.

¹ Il contributo è stato pensato e discusso nella sua interezza dai due Autori, tuttavia la redazione dei paragrafi 2, 8 e 10 si deve ad Andrea Gratteri e quella dei paragrafi 3, 4, 7 e 9 a Giovanni A. Sacco. I paragrafi 1, 5, 6 e 11 sono frutto di un lavoro comune ai due Autori.

opportunità di modificare, o meno, il testo della Costituzione che, all'art. 3, contiene la parola *razza*².

Gianfranco Biondi e Olga Rickards avevano per primi sollecitato la revisione dell'art. 3 della Costituzione nell'ottobre del 2014 con un appello alle più alte cariche dello Stato³ prendendo le mosse, in termini assai generali, da due presupposti piuttosto chiari: le razze umane non esistono; la parola *razza* esiste nel linguaggio normativo.

L'idea di contestare l'uso di questo vocabolo non è nuova e si deve misurare con una (più) efficace attuazione del principio di eguaglianza, sia sotto la forma del divieto di discriminazioni, sia del contrasto ad ogni forma di razzismo.

In Francia, il tema è stato a lungo dibattuto: a partire dal 2003 ha fatto ingresso anche nelle aule parlamentari (e non soltanto in sede scientifica) con l'obiettivo di modificare, oltre che la legislazione ordinaria, anche lo stesso primo articolo della Costituzione del 1958. La proposta del 2013 di François Hollande non ha raggiunto il traguardo ma ha indicato un tragitto che, se pur con qualche deviazione o rallentamento, ha dimostrato, proprio di recente, di non contemplare inversioni di marcia. Nella seduta del 27 giugno 2018, la *Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République* dell'Assemblea Nazionale⁴ ha votato all'unanimità (e in seguito a un sobrio dibattito durato soltanto un paio d'ore) un emendamento che espunge la parola "*race*" dalla Costituzione⁵.

In quella sede il concetto (prima ancora che il lemma) è stato definito da vari parlamentari della più diversa appartenenza politica "*choquante et dangereuse*", "*horrible*", "*mal comprise et infondée*", "*ne reposant sur aucun fondement scientifique*", "*un anacronisme*" "*qu'il ne correspond à rien*", tanto per citare solo alcune delle (più nette ma anche condivise) prese di posizione.

In Italia l'iniziativa promossa da Redi e Monti ha visto il coinvolgimento di molti studiosi (biologi, antropologi, filosofi e anche giuristi, e noi fra questi⁶) ed ha riaperto e alimentato il confronto. L'infelice dichiarazione sulla "*razza bianca*" di Attilio Fontana del gennaio 2018⁷ ha fatto da cassa di risonanza al tema e – fra gli altri – ha sollecitato l'intervento della senatrice a vita Liliana Segre, favorevole ad eliminare il termine *razza* dalla Costituzione⁸.

Autorevoli giuristi, d'altro canto, si sono schierati in difesa del significato monitorio, quasi pedagogico, della parola *razza* nel testo della Costituzione.

² Ne è un esempio significativo la tavola rotonda *La parola "razza" e la sua presenza nelle Costituzioni degli Stati* svoltasi il 10 aprile 2018 presso l'Accademia della Crusca.

³ Il testo dell'appello è pubblicato in www.scienzainrete.it.

⁴ Nell'ambito della discussione del più ampio *Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace* (n. 911).

⁵ Seduta del 27 giugno 2018, n. 90 (<http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cloi/17-18/c1718090.asp>).

⁶ Questo saggio è la prosecuzione e l'approfondimento dei lavori presentati in quel volume collettaneo: A. GRATTERI, *La "razza" nelle parole della legge* e G.A. SACCO, *"Razza" nel lessico delle Costituzioni*, in M. MONTI - C.A. REDI (a cura di), *No Razzia, Sì Cittadinanza*, Como-Pavia, Ibis, 2017.

⁷ "Dobbiamo decidere se la nostra etnia, la nostra razza bianca, la nostra società devono continuare a esistere o se devono essere cancellate", questa la dichiarazione di Fontana trasmessa da Radio Padania e riportata da M. CREMONESI, *"La razza bianca rischia di sparire" Fontana sotto accusa per la frase choc*, in *Corriere della sera*, 15 gennaio 2018. In proposito v. anche le considerazioni di C. MELZI D'ERIL - G.E. VIGEVANI, *La "parola maledetta" nella Costituzione*, in *Il Sole 24 ore*, 24 gennaio 2018, 6.

⁸ Si v. l'intervista di S. FIORI, *Liliana Segre: "Torna la violenza fascista. Via la parola razza dalla Costituzione"*, in *La Repubblica* del 4 febbraio 2018.

Paolo Grossi, nelle ultime settimane del suo mandato di Presidente della Corte costituzionale, intervistato da *Repubblica*, ha con chiarezza espresso il suo punto di vista: “la razza non esiste, ma esistono i razzismi. E finché resta viva questa perversione, la parola razza deve rimanere nella Carta [... I padri costituenti] hanno voluto richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’orrore della Shoah, nella speranza di sbarazzarsi per sempre del razzismo. Il loro silenzio sulla razza sarebbe stato riprovevole!”⁹.

L’attenzione dell’opinione pubblica e della stampa è testimoniata dalla domanda posta sul punto al neoeletto Presidente della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi che ha, peraltro, ribadito la posizione del suo predecessore: “Il termine razza deve rimanere all’interno della Costituzione, non perché ci siano le razza ma perché c’è il razzismo, che per la Costituzione è inaccettabile”¹⁰.

Anche la dottrina costituzionalistica ha ribadito il senso storico di quella presenza, in particolare Michele Ainis ha argomentato che la “razza” nell’articolo 3 riflette una verità giuridica, storica, sociale”¹¹. Un giudizio condiviso da Paolo Caretti che ritiene di dover reinterpretare il divieto contenuto nell’art. 3 Cost. che contiene “una precisa indicazione per gli anni a venire che si sostanzia nell’obbligo (giuridico) di contrastare l’utilizzazione di quel termine in tutte le accezioni già assunte in passato e che avrebbe potuto assumere in futuro”¹². A sostegno di questa posizione, Ainis sottolinea due aspetti di natura linguistica legati alla parola “razza” nell’articolo 3: in primo luogo, il linguaggio dei costituenti rispecchia lo spirito del loro tempo e, in secondo luogo, “ogni Costituzione si rivolge a tutti, e perciò parla la lingua di tutti”¹³.

Anche su questo le posizioni degli studiosi si diversificano. Il linguista Francesco Sabatini si è espresso più volte in termini chiari: a partire dalla disputa francese sulla parola *race*, ha affermato che “nella Costituzione di uno Stato, e mi riferisco anche alla nostra che lo usa in un contesto analogo (art. 3), sia pure usata per condannare la relativa discriminazione, la parola non dovrebbe esserci”¹⁴. Il concetto aberrante che vuole accostare la razza agli esseri umani è, a suo giudizio, il “frutto di una banale deriva semantica” dimostrata dalle ricerche etimologiche di Gianfranco Contini, per cui la parola razza deriva da ultimo dal francese *haraz*, parola indicata per indicare l’allevamento dei cavalli¹⁵. In questa prospettiva, Ernesto Bettinelli ha argomentato, in nome della coerenza e della correttezza del linguaggio, che l’enunciato dell’art. 3 Cost. “ammette e razionalizza la convinzione fallace dell’esistenza di

⁹ Cfr. S. FIORI, *Grossi: “La parola razza deve restare nella Costituzione, è un monito contro l’odio”*, in *La Repubblica* del 6 febbraio 2018.

¹⁰ Così nella dichiarazione riportata da I. CIMMARUSTI, *Consulta, Lattanzi nuovo presidente*, in *Il Sole 24 ore*, 8 marzo 2018.

¹¹ M. AINIS, *Allarme, siam razzisti anche quando dettiamo legge*, in *la Repubblica*, 7 novembre 2017, 44.

¹² In proposito v. P. CARETTI, *A ottant’anni dalle leggi razziali: non solo memoria*, in *Lo Stato*, 2018, 57.

¹³ M. AINIS, *Allarme, siam razzisti anche quando dettiamo legge*, cit., 44.

¹⁴ In proposito v. F. SABATINI, *Razza, parola equina*, in *La ricerca*, 19 luglio 2013; più di recente v. anche F. SABATINI, *Ma la lingua svela l’inganno dei fanatici*, in *La Repubblica*, 7 novembre 2017, 45.

¹⁵ I primi studi etimologici che vengono citati sono: G. CONTINI, *I più antichi esempi di razza*, in *Studi di Filologia Italiana*, 1959, 319 ss.; F. SABATINI, *Conferme per l’etimologia di razza dall’antico francese haraz*, in *Studi di Filologia Italiana*, 1962, 365 ss. Per una esaustiva ricostruzione dell’evoluzione storica del termine v. P. VILLANI, *Tullio De Mauro, la lingua della Costituzione e la parola “razza” all’art. 3*, in S. GENSINI – M.E. PIEMONTESE – G. SOLIMINE (a cura di), *Tullio De Mauro: un intellettuale italiano*, Roma, Sapienza Università Editrice, 2018, 199 ss.

razze” ed ha evidenziato che la sua correzione “non è tanto una questione di ordine formale, bensì di sostanza democratica”¹⁶.

La funzione di un concetto controverso come quello di razza all’interno di un testo costituzionale è stata definita come “*performativa* in senso positivo” e risulta finalizzata a modificare il modo in cui sono vissute le relazioni fra gruppi e individui di origini diverse: “la previsione costituzionale, che associa un disvalore all’uso della ‘razza’ come referente di identità per fondare valutazioni di eguaglianza/diseguaglianza giuridica, incide sulla realtà socioculturale in cui tale previsione opera, incentivando, neanche tanto indirettamente, un’evoluzione degli standard di comportamento in senso più civile”¹⁷.

Accanto a questa funzione ne è stata però enucleata anche una “*preservativa* negativa” che evidenzia l’infondatezza del richiamo giuridico e costituzionale alla razza per due ragioni essenziali: “tale riferimento risulta anacronistico rispetto alla maturazione culturale e giuridica in materia di eguaglianza raggiunta nell’attuale momento storico” e, inoltre, “è illegittimo in quanto non supportato da evidenze scientifiche condivise”¹⁸.

Con riferimento al richiamo del concetto di razza da parte della Costituzione italiana è opportuno domandarsi se oggi tale richiamo abbia davvero una funzione performativa positiva e se conseguentemente le norme legislative siano strutturate in modo da accentuare tale funzione in luogo di una mera riproposizione di stereotipi immotivati. Oppure ancora se non sia superata la lettura dell’art. 3 che vuole leggere nel termine *razza* un monito imperituro degli orrori causati dalle leggi razziali.

Non ci appartiene l’intento di avanzare proposte sulla eventuale sostituzione del termine *razza* o di aderire ad alcune delle proposte che sono state avanzate e variamente motivate. Ci sembra, d’altro canto, ragionevole definire un quadro complessivo che superi una prospettiva unicamente linguistica o di “modernizzazione” del lessico¹⁹.

In particolare non si vuole correre il rischio di sottovalutare la pericolosità del radicamento su altri piani dell’idea razzista. Il rigore semantico (e scientifico) non può risultare

¹⁶ E. BETTINELLI, *Razza, Scienza, Costituzione. Le parole contano...*, in M. MONTI - C. A. REDI, *No razza – Sì cittadinanza*, cit., 212, 217.

¹⁷ Così S. SALARDI, “*Razza*”: falsi miti e danni reali di un concetto. *Abolirlo serve alla causa anti-discriminatoria?*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2016, 473. È diversa la prospettiva di F. FALOPPA, *Per un linguaggio non razzista*, in M. AIME (a cura di), *Contro il razzismo*, Torino, Einaudi, 2016, 75, secondo cui “il linguaggio si modifica a partire soprattutto dall’uso dei parlanti”.

¹⁸ Così ancora S. SALARDI, “*Razza*”: falsi miti e danni reali di un concetto, cit., 476. In proposito si potrebbe aggiungere che in realtà l’evidenza scientifica sul punto è tale da escludere una qualsivoglia valenza al concetto di razza; così G. BIONDI - O. RICKARDS, *L’errore della razza*, Roma, Carocci, 2011; G. BARBUJANI, *Invece della razza*, in M. AIME (a cura di), *Contro il razzismo*, cit., 7 ss.

¹⁹ Non si tratta, come per esempio sarebbe opportuno fare per l’art. 38 della Costituzione quando si parla di diritto all’educazione dei “minorati”, semplicemente di trovare un sinonimo in grado di accordarsi con una più evoluta sensibilità. Oppure di abbandonare connotazioni molto negative di definizioni giuridicamente corrette nella sostanza, come avviene con la Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2009 che chiede alle istituzioni europee e agli Stati membri di abbandonare l’uso del termine “immigrati clandestini” e di utilizzare piuttosto termini come “lavoratore/migrante irregolare” o “sprovvisto di documenti”. O peggio ancora, non ci si vuole avventurare nel campo della assurda “ristrutturazione” di un linguaggio narrativo storicizzato, come è avvenuto negli USA nel 2011 quando una nuova edizione delle “Avventure di Huckleberry Finn” di Mark Twain rimpiazzò il termine “*nigger*” (che compare per un centinaio di volte, ma eravamo nel Mississippi del 1884) con la parola “*slave*”.

controproducente rispetto alla lotta verso discriminazioni fondate, di fatto, sull'irriducibilità delle differenze culturali più che sull'ereditarietà biologica²⁰.

Del resto, ci si deve misurare con il reale obiettivo di ogni ideologia razzista, che è quello di svilire una persona (o la comunità a cui appartiene) per rafforzare la posizione dominante di chi aderisce a quel pensiero²¹. O, se si preferisce, per difendere tenacemente i privilegi, soprattutto economico sociali, di cui gode. Se il traguardo di chi pone in essere atti discriminatori è quello di imporre una visione riduttiva e denigratoria di alcuni esseri umani (e accrescitiva ed elogiativa, di se stessi), allora lo strumento è anche quello di considerare “gli altri” indistintamente inferiori sotto il profilo morale, culturale, intellettuale o fisico.

Vorremmo, in sintesi, prendere le mosse dalle illuminanti parole con cui Giovanni Spadolini, presso il Senato della Repubblica di cui era allora Presidente, introdusse nel 1988 (a cinquant'anni dalla promulgazione delle leggi razziali) i lavori di un convegno sulla reintegrazione dei diritti degli ebrei: “Il razzismo è in radice incompatibile con qualunque stato di diritto. L'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge — proprio il solenne principio espresso dall'art. 3 della Costituzione repubblicana — è una eguaglianza inscindibile dal valore della tolleranza. È una estraneità, quella tra il costituzionalismo democratico e l'intolleranza razzista, che i padri fondatori della nostra repubblica vollero non a caso riaffermare all'Assemblea Costituente, quando era ancora vivo, con tutta la propria drammaticità, il ricordo della tragedia dell'Olocausto; quando doveva essere completato il riscatto della nuova democrazia dalla infamia delle leggi razziali del '38”²².

Questo per sottolineare come qualsivoglia valutazione storica debba opportunamente condurre a riflettere sul principio di eguaglianza e occuparsi del “razzismo” e “dell'intolleranza razzista”, quale che sia il suo rapporto di derivazione dal termine razza e quale che sia la (pseudo) scientificità del concetto.

2. Fallacia scientifica della razza.

Le razze umane non esistono. I genetisti lo hanno dimostrato da tempo e gli antropologi rifiutano di ricorrere a queste categorie²³. Eppure da secoli, l'umanità si arrovela sulle differenze di aspetto fra gli abitanti delle diverse aree del pianeta e sulle presunte differenze morali e intellettive fra di essi e il linguaggio normativo riesce solo con fatica ad evitare l'uso della parola “razza”, anche quando vi ricorre incontestabilmente e dichiaratamente con intento anti-discriminatorio.

²⁰ Sul punto v. D. PULITANÒ, *Di fronte all'infamia del diritto*, in L. GARLATI - T. VETTOR (a cura di), *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto – A 70 anni dalle leggi razziali*, Milano, 2009, 225: “Il linguaggio che parla di razza può apparire non *politically correct*, perché è il linguaggio del razzismo [ma] l'esigenza normativa, di cui i costituenti si sono fatti carico, è proprio quella di negare il discorso del razzismo”.

²¹ F. RESCIGNO, *Uguali senza distinzione di razza*, in F. RESCIGNO (a cura di), *Percorsi di eguaglianza*, Torino, Giappichelli, 2016, 241.

²² G. SPADOLINI, *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987)*, Roma, Senato della Repubblica, 1988, 15, ora ripubblicato in copia anastatica nel volume a cura del Senato della Repubblica, *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia - Testimonianze*, Roma, 2018, 52.

²³ Per questi aspetti v. diffusamente G. BIONDI - O. RICKARDS, *L'errore della razza*, cit.; P. GRECO (a cura di), *Addio alla razza – una parola pericolosa che per la scienza non ha senso*, Scienza&Società, 27/28, 2016.

La raffinatezza dei più recenti studi di genetica, basati sul sequenziamento del genoma umano, ha consentito di dimostrare inconfutabilmente che l'umanità non può essere suddivisa biologicamente in razze, a meno di ricorrere a categorie naturalistiche fasulle: “Forse un tempo ci si poteva nascondere sotto quella che si riteneva una evidenza (dati antropometrici, fisiologici, etc.) data per scontata ed utile per una pseudoscientifica classificazione: oggi nessuno di quei criteri ha retto dinnanzi ad una analisi critica da parte della biologia e della genetica di popolazioni poiché è assodato e verificato che la variabilità genetica di qualunque carattere (mono e poligenetici; quantitativi, antropometrici, etc.) è tale che non è possibile categorizzare le popolazioni umane”²⁴. Già prima del sequenziamento del genoma, Luigi Luca Cavalli-Sforza aveva confutato la scientificità delle categorie razziali, confermando, come era già chiaro a Darwin²⁵, che “il tentativo di classificare la specie umana in razze è stato in realtà uno sforzo futile [...]. Infatti l'analisi evolutiva delle popolazioni umane mostra che è totalmente arbitrario fermarsi, nella classificazione, a un livello piuttosto che a un altro. Le spiegazioni sono di natura statistica, geografica e storica. Dal punto di vista statistico la variazione genetica all'interno di uno stesso gruppo è mediamente maggiore di quella tra gruppi diversi. Se consideriamo geni singoli, tutte le popolazioni o i gruppi di popolazioni si sovrappongono, dal momento che tutti i geni sono presenti in quasi tutte le popolazioni, anche se in proporzioni diverse; perciò nessun gene singolo è sufficiente per classificare le popolazioni umane”²⁶.

La classificazione in razze è rifiutata anche dalle scienze antropologiche. In un manifesto firmato il 22 gennaio 2018 dai rappresentanti delle società scientifiche in cui si riuniscono gli antropologi italiani si condanna “qualsiasi uso strumentale di categorie che sono al tempo stesso prive di fondatezza dal punto di vista genetico e potenzialmente discriminatorie, quali le ‘razze umane’ o le ‘culture essenzializzate’ (ovvero intese come unità definite e rigide), nel discorso scientifico, in quello pubblico e nelle pratiche sociali”²⁷.

L'accostamento della cultura alla razza non è né nuovo né casuale. In un saggio del 2016 Marco Aime scriveva “Si dice *cultura*, si pensa *razza*” per stigmatizzare quelle concezioni – riconducibili a un *fondamentalismo culturale* – in cui prevale l'elemento territoriale e “gli esseri umani sono per natura portatori di una cultura legata al luogo di nascita”²⁸.

²⁴ Così M. MONTI - C. A. REDI, *No razza*, in M. MONTI - C. A. REDI (a cura di), *No razza – Sì cittadinanza*, cit., 31 s.

²⁵ “L'uomo è stato studiato più attentamente di qualsiasi altro animale, e tuttavia c'è la più grande varietà di opinioni fra gli esperti riguardo al fatto che possa essere classificato in una sola specie o razza, o due (Virey), o tre (Jacquinot), o quattro (Kant), cinque (Blumenbach), sei (Buffon), sette (Hunter), otto (Agassiz), undici (Pickering), quindici (Bory de St-Vincent), sedici (Desmoulins), ventidue (Morton), sessanta (Crawford), o sessantatré, secondo Burke. [...] Ogni naturalista che abbia avuto la sfortuna di intraprendere la descrizione di un gruppo di organismi altamente variabili, ha incontrato casi (parlo per esperienza) precisamente simili a quello dell'uomo; e, se dotato di cautela, finirà per riunire tutte le forme che sfumano l'una nell'altra in una stessa specie, perché dirà a se stesso che non ha alcun diritto di dare nomi a oggetti che egli stesso non può definire”, C. DARWIN, *The Descent of Man and Selection in Relation to Sex*, 1a ed., Londra, 1871, 226 s., nella traduzione presentata da G. BARBUJANI, *Invece della razza*, in M. AIME (a cura di), *Contro il razzismo*, cit., 39.

²⁶ L.L. CAVALLI-SFORZA - P. MENOZZI - A. PIAZZA, *Storia e geografia dei geni umani*, Milano, Adelphi, 1997, 33.

²⁷ *Razza e dintorni: la voce unita degli antropologi italiani*, in anpia.it.

²⁸ M. AIME, *Si dice cultura, si pensa razza*, in M. AIME (a cura di), *Contro il razzismo*, cit., 43 ss., 59.

Purtroppo la realtà è che spesso il razzismo è banalizzato in un *lapsus* dove, ribaltando l'intuizione di Aime, si dice *razza* e si sostiene di pensare *cultura*.

3. Dall'affermazione al rifiuto della razza.

Le leggi razziali e la tragedia dell'Olocausto assunsero una posizione centrale nel dibattito pubblico nei mesi successivi alla fine della Seconda mondiale. A cavallo fra il 1945 e il 1946 si radicò via via una consapevolezza collettiva a proposito di ciò che era realmente accaduto con le deportazioni degli ebrei (oltre che degli oppositori politici e di altre minoranze) ed il loro sterminio nelle camere a gas²⁹. E la rinascita democratica che si stava compiendo con l'elezione dell'Assemblea Costituente fu, inevitabilmente, toccata anche da questo tema.

Sul piano normativo, era stata comunque intrapresa un'azione fondamentale (e irreversibile) con l'abrogazione delle leggi razziali fasciste approvate e attuate a partire dal 1938. Il R.d.l. del 20 gennaio 1944, n. 25 reca "Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica" e viene immediatamente seguito dal R.d.l. 20 gennaio 1944, n. 26, che riguarda il ripristino dei diritti patrimoniali di essi. Si può affermare che la piena elaborazione del problema razziale (soprattutto in prospettiva di una forte risposta, non solo giuridica ma anche morale, all'antisemitismo) non era comunque ancora compiuta. O, se si preferisce, si percepiva consapevolmente di essere solo all'inizio di un percorso (dimostratosi giuridicamente lungo e complesso), destinato a reintegrare gli ebrei nella vita e nella società italiana³⁰. Le condizioni storiche e le convulse dinamiche istituzionali (e belliche) non erano realisticamente propizie né tantomeno idonee a conseguire immediatamente l'obiettivo.

Ma il preambolo di quel decreto legge, nel momento in cui afferma: "Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni di ordine morale e politico create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza" appare evidentemente troppo cauto. Se per *sperequazione* letteralmente si deve intendere una ripartizione iniqua piuttosto che una mancata uniformità nella attribuzione (dei diritti), questo appare un sinonimo eufemisticamente debole o inespressivo di segregazione,

²⁹ Sono preziose, in tal senso, le corrispondenze dal processo di Norimberga di Enrico Caprile per il *Corriere d'informazione* a partire dal 14 dicembre 1945 con l'articolo *Il metodo "Kugel" per lo sterminio dei prigionieri*: "Il giudice Dodd riprende l'esposizione delle atrocità naziste passando a parlare di quelle che hanno avuto carattere più orrendo e che sono costituite dai procedimenti di sterminio adottati nei campi di concentramento di ebrei e prigionieri". Il testo è citato in S. FANTINI, *Notizie dalla Shoah*, Bologna, Pendragon, 2005, 87 che nota come, a parte il ricorso al termine *sterminio*, si ricorra ad un linguaggio generico ("atrocità antisemitiche", "atrocità naziste", "quelle che hanno avuto carattere più orrendo"). Del resto è stato anche rilevato che la stampa cattolica (*L'Osservatore romano* e *La Civiltà cattolica*) ebbe un atteggiamento di grande prudenza e inquadrò i resoconti del processo di Norimberga da un punto di vista prettamente giuridico, cfr. M. CONSONNI, *L'eclisse dell'antifascismo*, Roma-Bari, Laterza, 2015, 20 ss.

³⁰ M. TOSCANO, *Dall'antisemitismo al postfascismo: l'abrogazione delle leggi razziali e il reinserimento degli ebrei nella società italiana*, in *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987)*, Roma, Senato della Repubblica 1988, 21 ss., ora ripubblicato in copia anastatica nel volume a cura del Senato della Repubblica, *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia - Testimonianze*, Roma, 2018, 58.

deportazione, sterminio. E la pianificazione di un sistema volto a commettere atti consapevoli di distruzione di un gruppo etnico-religioso³¹, è qualcosa di più imperdonabile rispetto al già abietto conseguimento di un fine (la difesa della razza) da conseguirsi tramite l'azione politica.

Si tratta di una risposta inadeguata, nella forma e nella sostanza, in particolare se confrontata con l'affermazione contenuta nel punto 7 del manifesto di Verona del 14 novembre 1943 (la "Costituzione provvisoria" della Repubblica Sociale Italiana): "Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica". Che, a ben vedere, è forse un atto definitivo, l'ultima inquadratura di una sequenza iniziata con il già di per sé orripilante fotogramma: "gli ebrei non appartengono alla razza italiana" del manifesto antisemita reso pubblico nel '38. Si tratta di un finale risolutivamente tragico perché toglie agli ebrei italiani l'ultimo appiglio, l'ultima tutela (per quanto forse virtuale), l'ultima disperata sorgente di dignità che era il legame con la propria comunità sociale e la propria nazionalità³².

4. L'abrogazione delle leggi razziali.

Il peso storico delle leggi razziali fu dunque enorme e gravò significativamente sulla legislazione immediatamente successiva alla caduta del fascismo e sulla elaborazione del testo della Costituzione³³. In proposito è forse interessante analizzare più in dettaglio il tono di alcuni dei testi risalenti al periodo costituzionale transitorio che smantellarono l'impianto legislativo razzista imposto dal fascismo.

Un elevato numero di quei testi legislativi ricorre all'espressione "cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica", come a marcare il distacco e la estraneità nei confronti delle affermazioni relative alla attribuzione di una determinata razza ad un individuo³⁴. È questo il tenore del Regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, *Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri*

³¹ Il 9 dicembre 1948, sull'onda dell'Olocausto, le Nazioni Unite approvarono la Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio. In tale convenzione, il genocidio viene definito crimine internazionale, che gli stati firmatari "si impegnano a combattere e punire". Inoltre, essa contiene la seguente formulazione: "Per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale".

³² In proposito v. P. CARETTI, *A ottant'anni dalle leggi razziali: non solo memoria*, cit., 52 ss.

³³ Sull'abrogazione delle leggi razziali e sulla difficoltà di inquadrare giuridicamente i provvedimenti finalizzati a compensare le discriminazioni passate, v. C. ESPOSITO, *Eguaglianza e giustizia nell'art. 3 della Costituzione*, in *La Costituzione italiana*, Padova, Cedam, 1954, 48 s.; in proposito v. anche P. BONETTI, *Prime note sulla tutela costituzionale contro il razzismo e la xenofobia*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1994, 16 s. che ricorda come in dottrina si sia dibattuto della legittimità costituzionale delle «leggi che si riferiscono al fattore razza al fine di ristabilire un'eguaglianza precedentemente violata».

³⁴ Questa scelta linguistica del legislatore si spiega solo in parte con le forme attraverso cui le leggi razziali definivano l'attribuzione della razza ebraica. In particolare il Regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*, definiva le condizioni, stabiliva chi e in quali condizioni era considerato di razza ebraica (art. 8) e che l'appartenenza alla razza ebraica doveva essere *denunciata* ed *annotata* nei registri dello stato civile (art. 9).

*già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica*³⁵ con cui si procedette all’abrogazione delle leggi razziali e altresì all’abrogazione di “tutte quelle disposizioni, che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o menzione di razza, nonché ogni altra disposizione o norma, emanata sotto qualsiasi forma, che sia di carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile” (art. 1, comma 2).

Non solo si rinnega l’ideologia razzista e l’affermazione della superiorità di una razza sull’altra ma – apparentemente – ci si impegna a non consentire né l’accertamento né la menzione della razza nel rispetto dell’eguaglianza degli individui. Tuttavia, se l’intento del legislatore in quell’epoca di emergenza è meritorio e il suo sforzo è notevole, lo stesso testo normativo non sfugge alle logiche della categorizzazione in razze. Si legge infatti nel preambolo al decreto che vi è “la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i *cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica*”.

Per la sensibilità di quell’epoca storica era forse sufficiente fronteggiare la sola declinazione antisemita dell’ideologia razzista, mentre altre “etichettature” razziali non erano comunemente considerate automaticamente offensive o discriminatorie. Tuttavia, proprio il ricorso all’espressione *dichiarati o considerati di razza ebraica* dimostra come il legislatore abbia tentato di esercitare una certa cautela (oggi diremmo correttezza politica) sui “marchi” razziali.

E’ anche vero che, ad esempio, il Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 luglio 1947, n. 961 – nel definire una riserva in determinati concorsi pubblici in favore di coloro che erano stati perseguitati – ricorre all’espressione “perché appartenenti alla razza ebraica” (art. 9, n. 2). Ma in questo specifico caso si può ritenere che l’affermazione debba “tecnicamente” fare riferimento ad un elemento strettamente definitorio di una discriminazione storicizzata.

Viceversa, nel Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 maggio 1947, n. 526³⁶ si definiscono le modalità per l’erogazione dei fondi occorrenti per la gestione dei “beni appartenenti a *cittadini di razza ebraica*” assertivamente identificati ma che, giuridicamente, possono essere così definiti solo in base alle norme delle leggi razziali che tali li consideravano o stabilivano che fossero dichiarati.

La deroga al principio affermato dalla norma cardine del Regio decreto legge n. 25 del 1944 è evidente: la qualificazione razziale dei titolari dei beni in oggetto è richiesta dallo stesso legislatore che, ragionevolmente, si ritiene vincolato a non menzionare l’accertamento di un’appartenenza razziale solo se vi è un intento discriminatorio in adesione a quanto affermato dal comma 3 dell’art. 1 del decreto: “i cittadini italiani che l’art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica, sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti civili e politici eguali a quelli di tutti gli altri cittadini dei quali hanno eguali doveri”.

³⁵ V. anche il Regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26; il Decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 306; il Decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 222; il Decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 393.

³⁶ Il decreto è stato abrogato dal Decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200.

La prudenza (o la complessità del problema) si evidenzia anche per un profilo secondario ma comunque significativo. Il R.d.l. n. 26 del 20 gennaio 1944 per il ripristino dei diritti patrimoniali fu pubblicato soltanto in un secondo momento con il decreto legislativo luogotenenziale del 5 ottobre 1944, n. 252³⁷. Furono fatti trascorre, quindi, più di otto mesi dalla data dell'approvazione, probabilmente nel timore di un effetto controproducente per la vita quotidiana degli ebrei (già alle prese con le delazioni e le deportazioni) che risiedevano nella parte dell'Italia non ancora liberata.

5. La parola *maledetta* e la *postuma persecuzione verbale* nei lavori dell'Assemblea costituente.

...comprendo che vi sia chi desideri liberarsi da questa parola maledetta, da questo razzismo che sembra una postuma persecuzione verbale...

(Meuccio Ruini, Assemblea Costituente, seduta pomeridiana, 24 marzo 1947).

Nei mesi che precedono la convocazione dell'Assemblea Costituente, il tema della tutela delle minoranze etniche, linguistiche e religiose fu oggetto di approfondite analisi da parte della cd. Commissione Forti, la Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato istituita presso il ministero per la Costituente e presieduta da Ugo Forti. Dall'analisi dei lavori preparatori emerge come fosse scontata l'esigenza di procedere nella direzione della "eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge e alla giustizia, senza distinzione di sesso, di razza, di origine, di lingua, di fede religiosa e di opinioni politiche"³⁸.

In particolare la Commissione Forti appare ben consapevole degli orrori, anche giuridici, ascrivibili alle leggi razziali: "in considerazione di quanto si è verificato in regime fascista nei riguardi del diritto di cittadinanza, si [rende] opportuno sancire espressamente nella Costituzione il divieto di privare della cittadinanza"³⁹. Il tema dominante però è quello delle *minoranze etniche*, inquadrato in termini ineccepibili e moderni per il tramite del ripudio del concetto di razza: "Esse sono state, a volta a volta, definite come minoranze di razza, di nazionalità, di lingua", tuttavia, "il concetto di razza appare empirico, equivoco o irrilevante [...] quindi da abbandonarsi integralmente nel campo del nostro diritto"⁴⁰.

³⁷ M. TOSCANO, *Dall'antirassismo al postfascismo: l'abrogazione delle leggi razziali e il reinserimento degli ebrei nella società italiana*, in *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987)*, cit., 21.

³⁸ Così la relazione preliminare su *I diritti di libertà* di G. ASTUTI, pubblicata in G. D'ALESSIO (a cura di), *Alle origini della Costituzione italiana*, Bologna, il Mulino, 1979, 260.

³⁹ Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato, *Relazione all'Assemblea costituente*, vol. I, Roma, 1946, 104.

⁴⁰ *Ivi*, 175 s.

In Assemblea Costituente il tema non fu affrontato con il medesimo rigore scientifico, anche se l'inserimento della parola "razza" fra i divieti di distinzione elencati dall'art. 3 della Costituzione fu oggetto di alcune importanti discussioni nel corso dei lavori, in particolare nella seduta pomeridiana del 24 marzo 1947.

I costituenti erano senza dubbio consapevoli del peso che gravava su di loro. Avevano la particolare responsabilità di chi avverte che ha "tra le mani una bilancia per pesare le parole, una bilancia la quale ha una sensibilità che è ancora maggiore della famosa bilancia dell'orafo" e l'obiettivo di rendere la Costituzione "accessibile e comprensibile al volgo" (così Gustavo Ghidini⁴¹). La scelta di introdurre la parola *razza* in Costituzione rientra nel novero di questo tipo di decisioni assai delicate. A ciò si aggiunge la preoccupazione morale di chi (accogliendo l'invocazione "*Veni, creator spiritus, mentes tuorum visita*" di crociana memoria⁴²) sa che il problema dell'utilizzo di un concetto così "deteriorato" dalla storia recente, si complica quando si tratta di declinare il principio di eguaglianza in modo che assuma, in maniera esemplare, "un valore polemico sul terreno storico-politico, piuttosto che un valore innovativo sul piano giuridico"⁴³.

Come è stato osservato da Ernesto Bettinelli, furono proprio le associazioni rappresentative delle vittime delle leggi razziali a sollevare la questione⁴⁴. La comunità israelitica inviò all'Assemblea costituente un documento in cui era contenuta la "sommessa richiesta di sostituire la parola 'stirpe' a quella di 'razza', lasciando quest'ultima ai cani e ai cavalli"⁴⁵. L'autorevole e qualificata origine di tale richiesta (proveniente, cioè, da coloro erano più vulnerabili ed esposti alla *postuma persecuzione verbale*) non poteva sfuggire alla sensibilità di nessuno e pertanto la questione non fu trascurata. Alcuni entrarono in sintonia con i sentimenti della comunità ebraica e colsero nella parola "razza" un tono degradante, al di fuori dello spirito di un'epoca in cui si voleva inaugurare una nuova cultura dei diritti. Ma prevalse la volontà della Costituente di riaffermare il significato storico delle leggi razziali e di scolpire nella memoria collettiva il senso di quella vergogna, anche se per il tramite di una parola *maledetta*.

Le idee dei costituenti si polarizzarono attorno a questi due distinti punti di vista che, pur nella loro esemplarità, lasciano talvolta trasparire un uso oggi inaccettabile (poiché errato) del termine. Nel corso dei lavori della Prima Sottocommissione fu il monarchico Lucifero a proporre, per primo, la sostituzione della parola "razza", ritenuta non molto appropriata,

⁴¹ Assemblea Costituente, seduta dell'8 marzo 1947, LV, 1903, 1908.

⁴² Sull'invocazione compiuta da Benedetto Croce in Assemblea costituente v. E. BETTINELLI, *La Costituente: Veni, creator spiritus...*, in *Il Politico*, 2005, 218.

⁴³ L. PALADIN, *Il principio costituzionale d'eguaglianza*, Milano, Cedam, 1965, 280. Sulla presenza del termine *razza* in contrapposizione alle leggi razziali v. P. BONETTI, *Prime note sulla tutela costituzionale contro il razzismo e la xenofobia*, cit., 15; nello stesso senso v. G. BIANCO, *Razzismi contemporanei*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2016, 2, 262.

⁴⁴ E. BETTINELLI, *Razza, Scienza, Costituzione. Le parole contano...*, cit., 201. In proposito v. anche le considerazioni di G. E. VIGEVANI, *L'influenza delle leggi razziali nell'elaborazione della Costituzione repubblicana*, in L. GARLATI - T. VETTOR (a cura di), *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto - A 70 anni dalle leggi razziali*, cit., 207 ss.

⁴⁵ Il documento, citato da Bettinelli nel saggio sopra richiamato, è intitolato *Rilievi e proposte presentate dall'Unione delle Comunità israelitiche italiane sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana formulato dalla Commissione per la Costituzione* ed è pubblicato in *Scritti in memoria di Sergio Piperno Beer: la comunità ebraica in Italia*, Roma, Litos, 1986, 471 ss.; G. SACERDOTI, *Gli ebrei e la Costituzione*, in M. Sarfatti (a cura di), *Il ritorno alla vita: vicende e diritti degli ebrei in Italia dopo la seconda guerra mondiale*, Milano, Giuntina, 1998, 51, richiama lo stesso documento con qualche variazione lessicale.

con il termine “stirpe” “più consono alla dignità umana”. Ma i contrari alla sua proposta furono numerosi; possiamo ricordare il demolaburista Cevolotto: “la parola ‘stirpe’ esprime un concetto diverso dalla parola ‘razza’, che, d’altra parte, è entrata nell’uso comune da quando fu impostata dal fascismo la questione razziale”; il democristiano Merlin: la parola “razza” del resto “è stata adottata anche in altre legislazioni”; il socialista Mancini: “la stirpe riguarda il ceppo familiare mentre l’espressione ‘razza’ riguarda, in genere, la razza vera e propria”; il comunista Togliatti: “a parte ogni altra considerazione, la parola ‘razza’ dovrebbe essere usata appunto per dimostrare che si vuole ripudiare quella politica razziale che il fascismo aveva instaurato”.

L’intervento nella Sottocommissione di Togliatti riassunse la volontà della maggioranza che iniziava a formarsi su questo punto e di cui il Presidente Tupini prese atto. Inoltre, esso merita di essere analizzato anche per una seconda affermazione: “in realtà i termini ‘razza’ e ‘stirpe’ hanno un diverso significato. Vi potrebbe essere infatti un cittadino il quale sia di razza ebraica, ma di una stirpe diversa da un altro cittadino della stessa razza”.

L’uso del termine “razza” evidenzia così che, nel discorso pubblico del tempo, da un lato, era evocata la vergogna delle leggi razziali, dall’altro, si riteneva possibile attribuire a ciascuno, foss’anche un “cittadino” come non casualmente emerge dalle parole di Togliatti, l’appartenenza a una *razza vera e propria* o alla *razza ebraica*⁴⁶. Si ripudiavano le discriminazioni razziali ma, comunemente, si ammetteva che fossero possibili delle distinzioni in proposito.

Se ci è consentita una forse grossolana schematizzazione si potrebbero sottolineare le difficoltà giuridico-culturali, al di là della concreta volontà politica, a superare: la convinzione dell’assenza di un vero sinonimo alla parola razza; la chiarezza e la semplicità del riferimento semantico ad un linguaggio comune; la convinzione che le razze umane esistano veramente; la “comodità” della collocazione in un quadro di normativo comparato che si supponeva pienamente condiviso.

In assemblea plenaria il tema fu discusso nel mese di marzo del 1947. Dal dibattito emerge la medesima contrapposizione di idee, ma – forse anche in virtù delle sollecitazioni della comunità ebraica – gli argomenti in favore dell’abbandono della “razza” sono meglio e più diffusamente rappresentati, in un quadro dove sembra che siano le idee elaborate dai singoli a prevalere, sovrapponendosi almeno in parte alle appartenenze di partito. È il socialista Targetti⁴⁷ ad illustrare la questione in termini estremamente attuali. Targetti conosce gli argomenti che hanno prevalso nei lavori della Sottocommissione e tenta di affermare la condanna delle leggi razziali come premessa: “Siamo tutti d’accordo nella sostanza e la sostanza è che la legge è uguale per tutti e che tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge. Anche qui evidentemente, in questa specificazione, si sente la condanna del regime nefasto che si caratterizzò nella sua attività criminosa, anche più barbaramente che in qualsiasi altro

⁴⁶ Per i lavori della Prima Sottocommissione si v. il resoconto sommario della seduta del 14 novembre 1946, Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione. Sul punto sono interessanti le considerazioni di C. NARDOCCI, *Razza e etnia*, Napoli, Editoriale scientifica, 113, che distingue l’argomento di chi rifiuta il termine stirpe in ragione del suo significato proprio da quello di chi desidera l’attribuzione di precise responsabilità storiche.

⁴⁷ V. Assemblea Costituente, seduta pomeridiana, 15 marzo 1947, LXIV, 2150.

modo, con la persecuzione razziale; e si è voluto stabilire un principio di eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di razza”.

Ma il suo ragionamento si arricchisce con il riferimento ad un particolare profilo di inadeguatezza della parola *maledetta*: “questa parola ‘razza’, suona tanto male. Mi pare sia stato l’onorevole Lucifero a proporre in seno alla prima Sottocommissione di sostituirla con la parola ‘stirpe’. ‘Razza’ fa pensare più che agli uomini, agli animali”. Alcuni dei temi su cui ci si confronta oggi – anche sul piano lessicale – erano, quindi, già noti allora.

L’on. Targetti si rende conto di non aver intrapreso una via semplice.

In primo luogo, coglie la difficoltà di trovare un’alternativa soddisfacente e “stirpe” non appare tale: “esaminando la questione dal punto di vista linguistico, storico, scientifico è difficile sostituirlo e anche ‘stirpe’, non credo che potrebbe essere un termine proprio. Comunque ho voluto richiamare l’attenzione dei colleghi anche su questo punto della disposizione”.

In secondo luogo, immagina di poter sconfiggere comunque il razzismo valorizzando appieno la eguaglianza di fronte alla legge, a costo della “rinuncia” (anche se, con una certa qual riluttanza e non sicuramente a cuor leggero) a ciò che potrebbe essere percepito come un ammonimento a memoria delle leggi razziali nel testo della Costituzione: “Certo, che se non si cede a certi tristi ricordi ed al bisogno di condannare, ogni volta che se ne presenta l’occasione, inumane, odiose distinzioni che nel passato portarono a tante iniquità, basterebbe dire che tutti i cittadini sono eguali di fronte alla legge, salvo poi colpire la eventuale propaganda antirazziale, annoverandola tra le attività criminose, e dando così vita ad una forma di reato che dovrebbe trovar nel Codice penale una severa sanzione”⁴⁸.

D’altro canto proprio in tema di valutazioni apparentemente linguistiche o terminologiche ma forse più propriamente politiche, i costituenti cattolici si trovarono probabilmente a tener conto delle scelte di Papa Pacelli.

Più che riflettere sulla sua “tattica del silenzio”⁴⁹ nei confronti delle persecuzioni antisemite e in particolare sul suo non intervento pubblico in seguito alla razzia degli ebrei romani del 16 ottobre 1943⁵⁰, può risultare interessante osservare come nel radiomessaggio alla vigilia del Santo Natale del 24 dicembre 1942, Pio XII parli delle “centinaia di migliaia di persone, le quali, senza veruna colpa propria, talora solo per ragione di nazionalità o di stirpe, sono destinate alla morte o ad un progressivo deperimento”. Anche in seguito⁵¹ parlerà di coloro che sono destinati a “costrizioni sterminatrici” in ragione della loro nazionalità o stirpe. Viene (col linguaggio della diplomazia internazionale⁵²) in un certo qual modo condannata la Shoah ma mai sono pronunciate le parole “ebrei” (né tantomeno

⁴⁸ *Ivi*, 2150.

⁴⁹ Sulla centralità del silenzio nei comportamenti e nei discorsi di Pio XII v. M. MADONNA, *Chiesa e negazionismo. Frammenti per una ricerca*, in pubblicazione in *Il diritto ecclesiastico*, 2017.

⁵⁰ Tra gli altri si vedano G. MICCOLI, *I dilemmi e i silenzi di Pio XII*, Milano, BUR, 2007; A. RICCARDI, *L’inverno più lungo 1943-1944. Pio XII, gli ebrei e i nazisti a Roma*, Bari, Laterza 2008.

⁵¹ Si veda il discorso ai cardinali del 2 giugno 1943, in *Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII*, V, 73 ss.

⁵² Prima della sua elezione, Papa Pacelli fu protagonista della diplomazia vaticana: in particolare, prima ancora di essere Segretario di Stato, fu nunzio apostolico in Baviera, in Prussia poi a Berlino per l’intera Germania. Cfr. R. MORO, *La Chiesa e lo sterminio degli ebrei*, Bologna, il Mulino, 2009, pp. 29-30.

“nazisti”) e non c'è alcun riferimento al concetto di razza (assorbito, nelle sue intenzioni dal concetto di Stirpe, inteso come Popolo di Abramo).

Resta quindi aperta (se non proprio tracciata) una via per affrontare e progettare il superamento delle discriminazioni razziali (in particolare antisemite in quel momento storico) senza riferirsi apertamente alla razza. L'endiadi “stirpe e nazionalità”, assume una qualificazione semantica ritenuta esaustiva ed assorbente e, come tale, esercita un robusto fascino su alcuni esponenti politici curiosamente non soltanto cattolici ma anche appartenenti alla comunità ebraica.

Alle argomentazioni del socialista Targetti si sovrapposero quelle del democristiano Cingolani, l'unico fra i costituenti a rappresentare esplicitamente le sollecitazioni provenienti dalla comunità ebraica. L'on. Cingolani, infatti, presentò un emendamento al testo di quello che sarebbe poi divenuto l'art. 3 della Costituzione per “sostituire alla parola: razza, la parola: stirpe”. L'emendamento di Cingolani fu espressamente motivato come “un atto di doverosa cortesia verso le comunità israelitiche italiane, che hanno fatto conoscere a parecchi di noi — avrete quasi tutti ricevuto le circolari — che sarebbe loro desiderio che alla parola ‘razza’ sia sostituita la parola ‘stirpe’. Essendo gli israeliti italiani stati vittime della campagna razzista fatta dal nazi-fascismo, a me sembra che accogliere il loro desiderio corrisponda anche ad un riconoscimento della loro ripresa di una perfetta posizione di uguaglianza fra tutti i cittadini italiani”⁵³.

Un altro elemento, di carattere internazionale, ha probabilmente contribuito a indirizzare il dibattito costituente. Non si può negare che una delle questioni di pressante attualità fosse quella relativa ai trattati di pace. La firma avvenne a Parigi proprio in quei giorni, il 10 febbraio 1947. Tra le c.d. clausole politiche del trattato, all'art. 15, si prevede che “L'Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare a tutte le persone senza distinzione di razza, di sesso, di lingua e di religione il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, compresa la libertà della espressione di pensiero e la libertà di stampa”. Lelio Basso nella seduta pomeridiana del 6 marzo esterna molto efficacemente un “sentimento” condiviso che in qualche modo orienterà e condiziona le scelte, in primo luogo lessicali, nel dibattito sulla esplicazione del principio di non discriminazione: “Io credo che fra tutti gli articoli del trattato di pace di cui abbiamo riconosciuto il diritto di revisione, uno ve n'è la cui revisione nessuno vorrebbe chiedere ed è l'articolo 15”.

Ma l'on. Laconi, a nome del gruppo comunista, espresse una posizione di ferma contrarietà, ribadendo il senso del richiamo storico alle leggi razziali già illustrato da Togliatti in Sottocommissione: “Noi non possiamo accettare questa proposta, che è già stata presa in esame da tutti coloro che hanno presentato l'emendamento, sia da parte democristiana che da parte nostra. Non possiamo accettarla, perché in questa parte dell'articolo vi è un preciso riferimento a qualche cosa che è realmente accaduto in Italia, al fatto cioè che determinati principî razziali sono stati impiegati come strumento di politica ed hanno fornito un criterio di discriminazione degli italiani, in differenti categorie di

⁵³ Assemblea Costituente, seduta pomeridiana, 24 marzo 1947, LXXIV, 2422.

reprobi e di eletti. Per questa ragione, e cioè per il fatto che questo richiamo alla razza costituisce un richiamo ad un fatto storico realmente avvenuto e che noi vogliamo condannare, oggi in Italia, riteniamo che la parola “razza” debba essere mantenuta”⁵⁴. Si tratta di un intervento (esplicito e pragmatico) che ha l’onestà di far entrare in scena qualcosa che era rimasto dietro le quinte ma che ebbe un peso notevole: l’accordo tra i due maggiori partiti dell’Assemblea.

E ancora una volta le argomentazioni di Laconi riecheggiano la vulgata – allora prevalente – che accoglie la classificazione del genere umano in razze: “Ciò non significa che essa debba avere alcun significato spregiativo per coloro che fanno parte di razze differenti da quella italiana. Basta aprire un qualsiasi testo di geografia per trovare che gli uomini si dividono in quattro o cinque razze: e questa suddivisione non ha mai comportato, per se stessa, alcun significato spregiativo. Il fatto che si mantenga questo termine per negare il concetto che vi è legato, e affermare l’eguaglianza assoluta di tutti i cittadini, mi pare sia positivo e non negativo”⁵⁵. Non si può non notare, in una prospettiva attuale, quanto sia opinabile la confusione concettuale tra provenienza geografica e razza, tra antropologia culturale e genetica ma anche quanto miope (nel senso di incapace di “accorgersi” dell’ideologia razzista sottostante allo schiavismo e al colonialismo) sia la affermazione che la suddivisione in razze non ha mai comportato significati spregiativi.

La questione era politicamente chiusa. Alla compattezza dei comunisti non si contrapposero che voci isolate e il Presidente della Commissione per la Costituzione Ruini, pur marchiando la parola come *maledetta*, sancì l’ingresso della “razza” nel lessico della Costituzione. Il Presidente Ruini lasciò soltanto un qualche margine di soddisfazione morale ai “sostenitori della stirpe”⁵⁶, ma radicò definitivamente l’idea che la parola “razza” contenuta nell’art. 3 della Costituzione debba essere interpretata per il suo valore storico. Affermò infatti Ruini: “Si potrebbe apprezzare la parola ‘stirpe’ e preferirla a quella di ‘razza’, per quanto anche razza abbia un significato ed un uso scientifico, oltreché di linguaggio comune. Comprendo che vi sia chi desideri liberarsi da questa parola maledetta, da questo razzismo che sembra una postuma persecuzione verbale; ma è proprio per reagire a quanto è avvenuto nei regimi nazifascisti, per negare nettamente ogni disuguaglianza che si leghi in qualche modo alla razza ed alle funeste teoriche fabbricate al riguardo, è per questo che — anche con significato di contingenza storica — vogliamo affermare la parità umana e civile delle razze”⁵⁷. La discussione si conclude sulle stesse premesse implicite da cui aveva preso le mosse: la presunta valenza scientifica del concetto di razza e il suo radicamento nella cultura popolare⁵⁸. Viceversa, le considerazioni, ragionate e dissonanti,

⁵⁴ *Ivi*, 2422 s.

⁵⁵ *Ivi*, 2423.

⁵⁶ L’on. Cingolani non poté far altro che prenderne atto e ritirare il suo emendamento, *Ivi*, 2424.

⁵⁷ *Ivi*, 2424.

⁵⁸ Non vi erano preoccupazioni per la carenza di un qualsivoglia fondamento scientifico del termine, piuttosto prevalevano istanze legate alla significato semantico e storico del termine, sia da parte di chi lo osteggiava sia da parte di chi lo sosteneva, sul punto v. C. NARDOCCI, *Razza e etnia*, cit., 112.

della Commissione Forti che, a un tempo, ripudiava il concetto e il termine “razza”, furono relegate alla memoria degli archivi.

La “razza”, pur con qualche *fastidio*⁵⁹, fu quindi assunta a parametro del divieto di distinzione previsto dall’art. 3 con specifico riferimento all’esperienza delle leggi razziali. Come è stato osservato, questo intento è dimostrato anche dal fatto che nei lavori della Costituente non fu mai proposto né l’uso del termine “etnia”, in realtà “molto comune nelle coeve carte dei diritti”, né l’espressione “colore della pelle”⁶⁰.

6. Le diverse accezioni della parola “razza” nelle Costituzioni storiche.

A proposito del richiamo della razza nei testi costituzionali, il panorama comparato risulta particolarmente complesso ed eterogeneo. Ciononostante l’assioma della diffusione della parola razza nei vari ordinamenti giuridici viene, più o meno marginalmente, più o meno opportunamente, utilizzato come argomento a sostegno al suo inserimento (e oggi al suo mantenimento) nella Costituzione italiana.

Negli anni precedenti al primo conflitto mondiale abbiamo un unico significativo riferimento alla razza in un documento costituzionale o in un testo o dichiarazione relativo ai diritti di libertà. Si tratta del XV emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, adottato nel 1870: “Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato né misconosciuto dagli Stati Uniti, né da alcuno Stato, per ragioni di razza, colore o precedente condizione di schiavitù”. La vicenda statunitense propone alcune interessanti riflessioni.

L’introduzione di tale emendamento è connesso all’abolizione della schiavitù (XIII emendamento, 1865) ma ci consente anche di osservare quanto lento e difficile possa essere il percorso che porta alla traduzione in norme precettive anche della più solenne verità proclamata. La Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America del 1776 (a proposito di autorevoli e magniloquenti affermazioni politiche) riconosce alcuni diritti naturali: “Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per sé stesse evidenti; che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono stati dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità”. La maggioranza dei padri fondatori considerava la schiavitù un retaggio del passato o addirittura la trovava “illuministicamente” repellente (anche se Thomas Jefferson, indiscutibilmente illuminista e convinto sostenitore dell’egualitarismo formale, ereditò dal padre 5000 acri di terra e più di duecento schiavi che si rifiutò di liberare anche nelle sue disposizioni testamentarie⁶¹, tanto

⁵⁹ L’espressione è di E. BETTINELLI, *Razza, Scienza, Costituzione. Le parole contano...*, cit., 211 secondo cui “l’esigenza di testimoniare nella Carta fondamentale della rinascita italiana la più inequivocabile condanna per l’obbrobrio della legislazione e delle pratiche razziste, da cui il Paese si era liberato da così poco tempo, si accompagnava a una cultura che, nonostante l’avveduta segnalazione delle Comunità ebraiche, non aveva ancora percepito l’inconsistenza del termine “razza”, anche se indubbiamente esso dava un certo fastidio”.

⁶⁰ Non vi erano preoccupazioni per la carenza di un qualsivoglia fondamento scientifico del termine, piuttosto prevalevano istanze legate alla significato semantico e storico del termine, sia da parte di chi lo osteggiava sia da parte di chi lo sosteneva, sul punto v. C. NARDOCCI, *Razza e etnia*, cit., 112, 114.

⁶¹ H.E. SLOAN, *Principle and Interest: Thomas Jefferson and the Problem of Debt*, Charlottesville, University of Virginia Press, 2001, 14 e ss.

per citare solo una delle contraddizioni più evidenti). Tuttavia, circa dieci anni più tardi, essi stessi scrissero a Philadelphia una Costituzione che ha reso impossibile, nell'immediato, l'abolizione della schiavitù, pur non citandola mai direttamente.

Non poteva, infatti, che essere considerata strutturalmente “schiavista-razzista” una Costituzione che prevede che chiunque “soggetto a servizio o lavoro” in uno degli stati fugga in un altro stato, sarà riconsegnato “alla parte cui detta prestazione è dovuta” (cioè, fuor di eufemismo, gli schiavi fuggiaschi saranno restituiti ai “legittimi” proprietari) ovvero prevede che “l'importazione di persone” (leggasi la tratta degli schiavi) non potrà essere vietata per almeno vent'anni o ancora dice che il numero dei deputati di ciascuno stato nella Camera dei rappresentanti sarà proporzionale alla sua popolazione, calcolata aggiungendo, al numero delle “persone libere”, i tre quinti di “tutte le altre persone” (cioè gli schiavi i quali, in un gioco perverso, aumentavano la rappresentanza nel Congresso e, quindi, il peso politico dei loro padroni).

Ebbene, se si riconobbe già nel 1776 che gli uomini nascono tutti uguali, ci vollero circa novanta anni prima che – peraltro inaspettatamente – questa parificazione venisse accreditata agli schiavi e altri novanta (se facciamo riferimento al caso deciso nel 1954 dalla Corte Suprema USA, *Brown vs. Board of Education*, che dichiarò costituzionalmente illegittima la segregazione razziale) perché venisse giuridicamente applicata a tutti gli afroamericani (su tutto il territorio degli Stati Uniti)⁶².

Successivamente alla I guerra mondiale la parola razza comincia ad apparire più frequentemente in documenti di rango costituzionale anche se il riferimento rimane, tutto sommato, relativamente eccezionale. Il trattato di Saint-Germain-en-Laye, che nel 1919 stabilì la dissoluzione dell'Impero austro-ungarico e la conseguente nascita di nuovi Stati sovrani, in più disposizioni, introduce il godimento dei diritti politici e civili senza distinzione di razza, di lingua o di religione (per l'Austria artt. 63, 66; per la Romania art. 60; per la Cecoslovacchia art. 57).

Tali disposizioni, però, non sempre vengono direttamente incorporate nelle nuove Costituzioni, pur vincolando i singoli paesi e a volte andando di fatto ad integrare l'ordinamento come fonti di rango superprimario. La Costituzione austriaca del 1920, ad esempio, non fa alcun riferimento a razza, lingua e religione al contrario di quella cecoslovacca (art. 128-1, ma tutta la Sezione VI è intitolata: “Protezione delle minoranze nazionali, religiose e razziali”).

In realtà, alla luce dell'art. 80 del trattato stesso, si precisa che: “le persone che possiedono diritti di cittadinanza nei territori che fanno parte della ex Monarchia austro-ungarica e che differiscono in razza e lingua dalla maggioranza della popolazione di tale territorio, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato hanno facoltà di optare per l'Austria, l'Italia, la Polonia, la Romania, lo Stato serbo-croato-sloveno, o lo stato ceco-slovacco, se la maggioranza della popolazione dello stato prescelto è della stessa razza e lingua di chi esercita il diritto di optare”. Ciò rivelando come la razza sia confusamente utilizzata (o forse

⁶² Sulla lunga evoluzione della questione razziale negli Stati Uniti v. E. BELTRAMINI, *L'America post-razziale*, Torino, Einaudi, 2010.

addirittura originariamente concepita in quel contesto geopolitico) in una accezione di tutela per gruppi che si ritrovano ad essere minoritari più che altro per ragioni di idioma e religione. Il termine *razza*, quindi, assume una valenza volta a caratterizzare più in generale individui e comunità che hanno una diversa identità storico-culturale (e non, comunque la si intenda, razziale).

La Costituzione di Weimar del 1919, che pure esordisce proclamando la volontà del popolo tedesco “unito nelle sue stirpi” di dotarsi di una legge fondamentale, curiosamente (ai nostri occhi, ma coerentemente ai suoi tempi) si limita a specificare il principio di eguaglianza con riferimento all’abolizione dei privilegi o delle incapacità di diritto pubblico, collegate alla nascita o all’appartenenza a ceti (art. 109). Chiaramente, come viene esplicitato nei commi seguenti, l’attenzione è esclusivamente focalizzata sui titoli nobiliari (e i gradi accademici, gli ordini cavallereschi e le distinzioni onorifiche). Si tratta pur sempre del ripianamento di diseguaglianze bene o male legate all’origine e al “sangue”, ma con una sensibilità (e una finalità) ben diversa rispetto a quella che oggi utilizziamo per superare le forme di cittadinanza ineguale legate alla discendenza.

Qualche anno dopo, nel 1936, è (per prima) la Costituzione sovietica (la c.d. Costituzione staliniana) a prevedere nell’art. 123, comma 1, “L’uguaglianza giuridica dei cittadini dell’URSS indipendentemente dalla loro nazionalità e razza”. Anche qui l’elemento razziale è fondamentalmente gregario rispetto a quello nazionale (nazionalista), ma vale la pena osservare come, in un momento storico condizionato da forti pulsioni antisemite, venga espressamente previsto che “qualsiasi propaganda di settarismo razziale o nazionale, ovvero di odio e disprezzo, è punita dalla legge”.

Fu comunque l’Olocausto a fungere da punto di svolta. Lo sterminio degli ebrei non rese più possibile una dissociazione di tale atrocità dalle teorie biologiche che individuavano razze geneticamente superiori e inferiori.

Proprio per questo, dopo la seconda guerra mondiale, la parola *razza* compare praticamente in tutte le nuove Costituzioni, ma in reazione al nazi-fascismo e al fine di condannare (e impedire la potenziale riproposizione) di discriminazioni di stampo razziale o eugenetico.

Per ciò i trattati di pace del 10 febbraio 1947 (c.d. trattati di Parigi) impongono ai paesi sconfitti (per l’Italia è il già citato art. 15 che lo prevede) di predisporre misure a garanzia del godimento dei diritti e libertà fondamentali “senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione”, in particolare facendo riferimento alla abrogazione di tutta la legislazione discriminatoria “in ragione dell’origine razziale”.

Solo successivamente (ed in contesti peculiari) si possono riscontrare esempi in controtendenza. È il caso della Costituzione del Sudafrica del 1961 ove non è contenuto alcun riferimento ad una dichiarazione dei diritti. Anzi, è sancito il principio del mantenimento delle leggi anteriori alla sua entrata in vigore e tra queste spiccano quelle che avevano legalizzato il regime dell’*apartheid*. In particolare, il *Population Registration Act* del

1950⁶³, anche tenendo conto delle sue successive modifiche, impose (fino all’abrogazione nel 1991) un impianto basato su criteri analitici (riguardanti caratteri fisici esteriori) di “catalogazione” razziale degli individui. Ovviamente la classificazione fenotipica aveva profili che non rimanevano circoscritti alla semplice diversità somatica ma comportava implicazioni giuridiche: le persone erano gerarchicamente ordinate sulla base di presunte caratteristiche innate ed ereditarie. Solo con la Costituzione del 1997 si ha il superamento dell’*ethos* razzista dell’ordinamento sudafricano nel momento in cui il preambolo afferma che “il Sudafrica appartiene a tutti coloro che ci vivono, uniti nella diversità”. Viene inoltre (con una sorta di “antirazzismo protetto” a livello costituzionale) limitata la libertà di manifestazione del pensiero nel momento in cui configura “l’apologia dell’odio razziale, etnico, di genere o religioso”⁶⁴ e si individua l’obiettivo esplicito di rimediare *necessariamente* “agli effetti delle leggi e delle pratiche di discriminazione razziale del passato” (art. 25 per il diritto di proprietà; art. 29, per l’istruzione).

Ovviamente una forte suggestione simbolica, prima ancora che giuridica, si lega all’affermazione, nel primo articolo, che “la Repubblica del Sudafrica è uno stato unitario, sovrano e democratico, fondato sui seguenti valori: a) la dignità umana, il perseguimento dell’uguaglianza e l’avanzamento dei diritti umani e delle libertà; b) il rifiuto delle discriminazioni razziali e di genere”, ove il fulcro della proclamazione sta nel concetto di *dignità*.

Possiamo trovare, in quest’ultimo elemento, un tratto comune con altre carte costituzionali che (al fine di uscire definitivamente dalle esperienze domestiche di persecuzioni razziali) vogliono percorrere, con la forza propria delle solenni dichiarazioni programmatiche ed ideologiche, questa strada di emancipazione (o, se si preferisce, di superamento dell’orrore). È immediato il riferimento alla Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca del 1949, non per caso al *primo* comma del suo *primo* articolo, antepone alla affermazione del principio di uguaglianza proprio la protezione della dignità umana. Il suo *incipit* è celebre: *Die Würde des Menschen ist unantastbar* (“La dignità dell’uomo è intangibile” e prosegue affermando che “È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla”). E se per dignità umana si può intendere, in prima approssimazione, il riconoscimento giuridico del principio etico del valore della persona in quanto tale (*rectius*: di tutte, *ma proprio tutte*, le persone in quanto tali), il riferimento non può che essere alla degradazione che il nazismo provocò attraverso una perversa architettura antropologica e sociale.

Particolarmente evocativa è la Costituzione polacca del 1952 (quella, si noti per inciso, che nel suo preambolo sottolinea testualmente che “durante il periodo dell’occupazione, la nazione polacca ha sostenuto una lotta inflessibile ed eroica contro la sanguinaria invasione hitleriana”): l’art. 69, comma secondo, recita che “è proibito fomentare l’odio o il disprezzo, seminare la discordia o *umiliare* un uomo a causa della diversa nazionalità, razza o

⁶³ K. BRECKENRIDGE, *The Book of Life: The South African Population Register and the Invention of Racial Descent, 1950–1980*, in *Kronos*, 2014, n. 40, 225 ss.

⁶⁴ Art. 16, comma 2, lett. c), Cost. Sudafrica.

confessione”. Umiliazione razziale, quindi, considerata come inaccettabile negazione del principio personalistico. Nella successiva Costituzione postcomunista del 1997 (che utilizza il preambolo, invece, per riferirsi all’appartenenza del popolo polacco ad “un’unica Famiglia Umana”), all’art. 13, esiste un ulteriore riferimento alla barbarie ideologica razzista: “è vietata l’esistenza di partiti politici e altre organizzazioni che si richiamano nei propri programmi ai metodi ed alle pratiche totalitaristiche nazista, fascista o comunista, *nonché* quelli i cui programmi presuppongono o ammettono l’odio razziale e nazionale”, specificando il modello di protezione del pluralismo democratico (sul modello dell’art 21 del *Grundgesetz*) in chiave segnatamente antirazzista.

La recente Costituzione della Costa d’Avorio del 2016 è emblematica dell’esigenza di rimarcare i contorni vaghi del concetto di razza. Il suo art. 4, al comma 2 recita: “*Nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison de sa race, de son ethnité, de son clan, de sa tribu, de sa couleur de peau, de son sexe, de sa région, de son origine sociale, de sa religion ou croyance, de son opinion, de sa fortune, de sa différence de culture ou de langue, de sa situation sociale ou de son état physique ou mental*”. L’intento onnicomprensivo è evidente e trascende i parametri delle possibili discriminazioni razziali. Colpisce, in ogni caso, l’accostamento alla razza di ogni altro parametro utile a riempire di significato quel primo contenitore vuoto e indefinito, nella ricerca di una definizione per approssimazioni successive⁶⁵.

Fra le poche Costituzioni in cui al giorno d’oggi non compare la parola razza, meritano qualche attenzione quella del Belgio e quella della Finlandia. Il fatto potrebbe non essere di per sé particolarmente sintomatico se utilizzassimo unicamente una prospettiva storica: sono Carte originariamente risalenti agli anni (quella belga addirittura al 1831, quella finlandese al 1919, quando raccolse le quattro leggi fondamentali approvate all’indomani dell’indipendenza) in cui, come abbiamo già segnalato, non era frequente l’utilizzo del termine razza. Ma ci si può forse soffermare su due ulteriori aspetti.

Innanzitutto queste Costituzioni sono state profondamente e organicamente revisionate in anni più recenti (rispettivamente nel 1994 e nel 2000) senza che si sia avvertita l’esigenza di introdurre una specifica enunciazione (di rango costituzionale) antidiscriminatoria legata alla parola razza. Il Belgio continua ad avere un riferimento generico all’eguaglianza di fronte alla legge (art.10)⁶⁶; la Finlandia mantiene un elenco di ragioni per cui nessuno, senza giustificato motivo, può essere discriminato (art. 6), “sulla base del sesso, dell’età, dell’origine, della lingua, della religione, delle convinzioni, delle opinioni, della salute, di una

⁶⁵ Si noti peraltro che la Costituzione post-coloniale del 1960, all’art. 6, prevedeva (sul calco della Costituzione francese del 1958) che il divieto di distinzioni *d’origine, de race, de sexe ou de religion* (è peraltro interessante notare come il parametro del sesso non è presente nel testo vigente della Costituzione francese, sul punto si veda il paragrafo successivo); mentre la Costituzione ivoriana del 2000 accostò alla razza e all’origine anche l’etnia (art. 30, comma 2).

⁶⁶ “All’interno dello Stato non vi è alcuna distinzione di ordine. I Belgi sono uguali di fronte alla legge”. Merita di essere ricordato anche l’art. 11 “Il godimento dei diritti e delle libertà che viene riconosciuto ai Belgi deve essere assicurato senza discriminazioni. A tal fine, la legge e i decreti garantiscono in particolare i diritti e le libertà delle minoranze ideologiche e filosofiche”. Per quanto riguarda, invece, le discriminazioni per ragioni di sesso, si è ritenuto, al contrario, di inserire un riferimento esplicito (art. 11-bis) con la riforma del 21 febbraio 2002

disabilità o di altre ragioni che riguardano la propria persona” che non comprende alcun riferimento razziale (e quello di origine è un parametro diverso).

Il secondo motivo è, in realtà, strettamente connesso al primo. L’assenza di un rinvio testuale alla parola *razza*, nel contesto di una comunque solida affermazione del principio di eguaglianza, non solo non ha menomato gli orientamenti antidiscriminatori ma non ha impedito che le scelte etico-politiche in direzione del contrasto ai pregiudizi razziali, all’antisemitismo, alla xenofobia si traducessero in puntuali tutele giuridiche. La Costituzione belga addirittura prevede (a proposito di una norma relativa ad aspetti di esercizio della funzione giurisdizionale da parte della Corte d’Assise, art. 150⁶⁷) che: “La giuria è istituita per tutte le cause penali e per i reati politici e a mezzo stampa, ad eccezione dei reati a mezzo stampa ispirati da razzismo o xenofobia”. In questa Carta, quindi, non compare la parola *razza* ma compare la parola *razzismo*.

Questo per dire che un obiettivo di politica criminale quale la sottoposizione di questi delitti (moltiplicatisi nel tempo attraverso l’utilizzo di internet) ad un giudizio più rapido di quello in Corte d’Assise e la loro sottrazione ad una eccessiva (e controproducente) visibilità mediatica, ha trovato senza problemi un riconoscimento a livello costituzionale. Per schematizzare ulteriormente: non aver sentito la necessità di inserire la parola *razza* in Costituzione non ha interferito con l’esigenza di disciplinare in essa (pur per un suo aspetto particolare) il fenomeno del razzismo.

7. Dalla “*suppression du mot race*” alla “*pretendue race*” e ritorno. Il caso francese.

La vicenda francese è storicamente indicativa perché probabilmente in nessun altro ordinamento, troviamo una così sintomatica compresenza di una tradizione giuridica che fa riferimento al razzismo coloniale (schiavista) e, successivamente, ad una legislazione razzista antisemita.

Il concetto biologico di *razza* è implicitamente alla base dell’intera legislazione coloniale (per la verità non solo in Francia⁶⁸). Sebbene non compaia espressamente nel *code noir* elaborato da Colbert e promulgato da Luigi XIV nel 1685, tutte le disposizioni che regolano la vita degli schiavi nelle Antille francesi e nella Guyana francese prendono le mosse dall’assunto che lo schiavo è di pelle nera e, in quanto tale, è un essere umano inferiore rispetto ai bianchi. Proprio nella seconda versione del *code noir* (per la Louisiana), pubblicata nel 1724, la componente razziale diventa anche più esplicita: si utilizzano le parole “schiavo nero”, in contrapposizione ai “bianchi” di cui si parla più volte.

⁶⁷ In seguito alla revisione costituzionale 7 maggio del 1999.

⁶⁸ A proposito del rapporto fra leggi razziali e colonialismo nell’ordinamento italiano è stato osservato da P. CARETTI, *A ottant’anni dalle leggi razziali: non solo memoria*, cit., 33, che in realtà la “logica esplicitamente razzista” appare subordinata alla differenziazione dello *status* di cittadini delle colonie. Anche se sul piano ideologico la Dichiarazione del Partito nazionale fascista del 25 luglio 1938 non lascia dubbi: “con la creazione dell’Impero, la razza italiana è venuta in contatto con altre razze; deve quindi guardarsi da ogni ibridismo e contaminazione. Leggi “razziste” in tale senso sono già state elaborate e applicate con fascistica energia nei territori dell’impero”.

La parola “razza” compare, però, esplicitamente nel diritto francese solo con il decreto del 21 aprile 1939, il c.d. decreto Marchandeu, dal nome del ministro della Giustizia dell’epoca⁶⁹. E viene alla luce sul presupposto che “*aucune raison de la race ou de la religion ne peut rompre l’égalité des citoyens*”.

Il decreto era destinato a vietare una massiccia campagna denigratoria in atto contro gli ebrei al fine di arginare la diffamazione commessa attraverso la stampa “verso un gruppo di persone, per la loro origine, razza o religione”. Per il vero questa fu una risposta assai tardiva e dovuta alle pressioni della *Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme* (LICRA), alla inquietante progressione dell’antisemitismo francese, iniziata, prima ancora che in altri ordinamenti, alla fine del XIX secolo con *l’affaire Dreyfus*.

Resta comunque il fatto che il concetto di razza “debutta” nella legislazione transalpina in chiave antidiscriminatoria e quindi in (flebile, alla luce degli accadimenti successivi) controtendenza e in polemica con la coeva legislazione tedesca e italiana. Tanto è vero che uno dei primi interventi normativi del regime di Vichy fu proprio quello di abrogare il decreto Marchandeu⁷⁰, a sua volta reintrodotta al momento della Liberazione, (e infine definitivamente sostituito dalla Legge n. 72-546 del 1° luglio 1972, relativa alla lotta contro il razzismo).

L’ambiguità del concetto di razza si manifesta emblematicamente in questa oscillazione semantica (ma forse è più appropriato parlare di utilizzo quasi schizofrenico) a seconda del contesto politico e ideologico: ha contribuito a fondare giuridicamente le discriminazioni razziali nei regimi nazi-fascisti, ma (prima e soprattutto dopo) anche la legislazione antirazzista.

Un ultimo rilievo storico-costituzionale contribuisce a rendere, non particolarmente nitido il quadro generale.

L’articolo 2 della Costituzione del 4 ottobre 1958 (diventato oggi il primo articolo con la riforma costituzionale del 4 agosto 1995), proclama che la Francia “garantisce l’uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di origine, razza o religione”.

Ma il termine razza sembra essere stato introdotto nella Costituzione della Quinta Repubblica senza una approfondita discussione⁷¹. Né la bozza del 29 luglio 1958 presentata dal governo e sottoposta al comitato consultivo costituzionale, né il testo del 21 agosto, vagliato dal Consiglio di Stato, o il progetto predisposto dal comitato interministeriale, dopo il parere del Consiglio di Stato del 28 agosto, contengono una menzione della razza. Solo in extremis questa parola è stata aggiunta dal Consiglio dei Ministri e inserita nel progetto di nuova Costituzione che poi è stato sottoposto, con successo, a *referendum*. In assenza di resoconti ufficiali di queste sedute del governo, non siamo perciò in grado di sapere quali furono le ragioni per cui ci fu un ripensamento, se, più banalmente, il punto fu oggetto di discussione o meno ovvero ancora si intese sottolineare ed enfatizzare la formula che pure era presente (nel preambolo) della Costituzione del 27 ottobre del 1946. Laddove la

⁶⁹ C. LIAUZU, *La société française face au racisme*, Bruxelles, Editions Complexe, 1999, 190.

⁷⁰ Con una legge del 27 agosto 1940 (il Maresciallo Petain aveva assunto pieni poteri l’11 luglio 1940).

⁷¹ Sul punto v. F. BORELLA, *Le mot race dans les Constitutions françaises et étrangères*, in *Mots*, n. 33, 1992, 305 ss.

Costituzione del 1958 richiama “l’uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini, indipendentemente dall’origine, dalla razza o dalla religione”, il costituente si è evidentemente allineato al primo paragrafo del preambolo della Costituzione del 1946, che proclama che “ogni essere umano, indipendentemente da razza, religione o credo, ha diritti inalienabili e sacri”.

Anche sulla base di queste coordinate storiche, non stupisce che in Francia, prima che altrove, si sia acceso il dibattito sull’eliminazione della parola razza dall’ordinamento giuridico, coinvolgendo piuttosto appassionatamente non soltanto la comunità scientifica e la dottrina giuridica ma soprattutto i partiti politici e l’opinione pubblica. In parecchi settori della cultura francese è affiorato prepotentemente l’imbarazzo e il disagio di dover leggere la parola razza in Costituzione e nella legislazione ordinaria.

Una delle prime tracce di questo dibattito risale alla pubblicazione nel 1992 di un volume monografico della rivista *Mots*⁷² dal titolo *Sans distinction de ... race*. La domanda che apre il dibattito è diretta: “*Le mot race est-il de trop dans la Constitution française?*” e si giustifica, nelle intenzioni dei curatori del volume, sulla base di un’esigenza emersa in seguito all’approvazione di una norma legislativa che, a determinate condizioni, consentiva l’archiviazione “delle origini razziali delle persone” e che fa emergere il dubbio di essere di fronte ad un ribaltamento degli effetti desiderati dalla norma costituzionale che – per il tramite della parola *razza* – vieta ogni discriminazione⁷³.

Nei fatti si è giunti fino all’approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale, il 16 maggio del 2013, di una *proposition de loi* che prevede la sostituzione (nel codice penale, di procedura penale nel *Code du Travail* e in numerosi altri testi normativi, non ultima la legge 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa) del sostantivo “razza” o dell’aggettivo “razziale” con le espressioni “razzismo” o “razzista”. Non è particolarmente interessante, se non alla luce delle recentissime novità portate dall’Assemblea nazionale, soffermarsi sulle questioni di tattica politica che hanno portato il progetto ad arenarsi in sede di commissione parlamentare in Senato.

L’arresto del procedimento legislativo in questione aveva interessato anche quello che era stato individuato politicamente come il “bersaglio grosso”: il candidato François Hollande, nel marzo 2013, durante la campagna elettorale che lo portò a insediarsi all’Eliseo manifestò enfaticamente la volontà di espungere la parola razza anche dal secondo comma dell’art. 1 della Costituzione.

Anche qui non ha soverchia importanza sottolineare come la difficoltà puramente politica di aggregare una maggioranza dei 3/5 del Parlamento (riunito in Congresso) o l’inopportunità di un referendum (procedimento di revisione costituzionale alternativo al precedente), abbia “suggerito” all’ex presidente una ritirata strategica. Il “fuoco” ha continuato a covare sotto le ceneri e ha ripreso vigore ripetutamente. Il caso più clamoroso (per la risonanza che ebbe nell’opinione pubblica) coincise con la dichiarazione dell’allora

⁷² *Mots*, n. 33, 1992.

⁷³ Sul punto v. S. BONNAFOUS - B. HERSZBERG - J.-J. ISRAEL, *Le mot race est-il de trop dans la Constitution française ? Une controverse – Présentation*, in *Mots*, n. 33, 1992, 5 ss.

eurodeputata repubblicana Nadine Morano che affermò perentoriamente che la Francia è un “*pays de race blanche*”⁷⁴. Una delle risposte più chiare (lineare e semplificatoria quasi al limite del brutale) ma anche più efficaci fu quella del socialista Michel Sapin: “oggi la parola razza significa razzismo e il razzismo non è compatibile con la Repubblica”⁷⁵.

Ancora più interessante è valutare come i testi in discussione avessero provato a risolvere (al termine di un approfondito dibattito e, secondo il nostro parere, anche in maniera piuttosto convincente) alcune questioni delicate (tra le quali anche la non fungibilità del concetto di razza con quello di etnia od origine).

Al primo articolo del testo approvato in Assemblea Nazionale nel 2013, si enuncia che: “*La République française condamne le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Elle ne reconnaît l’existence d’aucune prétendue race*”. Nel secondo si procede poi puntualmente a modificare, ad una ad una, le disposizioni legislative in cui compare il riferimento letterale alla razza⁷⁶.

L’enunciazione iniziale, introdotta solo al termine del dibattito parlamentare in sede di emendamenti al testo base⁷⁷, ha il merito di superare le maliziose accuse di ingenuità che erano state rivolte all’impianto originario dell’articolato per cui risulta chiaro (qualora ce ne fosse bisogno) che eliminare la parola razza non basta a cancellare il razzismo. Cadendo (pur consapevole dei pericoli) nella temibile trappola della argomentazione per *slogan*, si potrebbe dire che viene invece evidenziato che non sono le “razze” a creare il razzismo, ma è il razzismo che crea le “razze”. Con “presunta razza, *prétendue race*” si intende descrivere una congettura ingannevole, una costruzione artificiale senza fondamenta ovvero, come ribadito da più parti, un falso mito che però produce danni reali⁷⁸.

Malgrado l’evidenza che la legge ordinaria e la legge costituzionale di cui sopra non siano state definitivamente approvate, si può forse asserire che comunque un risultato giuridico (e non soltanto metagiuridico) sia stato raggiunto. Solo per citare qualche recente caso, con la legge n. 2017-86 del 27 gennaio 2017, sull’uguaglianza e la cittadinanza, nell’ambito del Capitolo IV (*Disposizioni per migliorare la lotta contro il razzismo e le discriminazioni*) significativamente inserita nel Titolo III (*Per l’eguaglianza sostanziale*) è stato modificato l’art. 132-76 del codice penale (proprio una di quelle norme che avrebbero dovuto essere interessate dalla proposta di legge del 2013).

Nel merito si prevede un’aggravante per i reati preceduti, accompagnati o seguiti da scritti, immagini o atti di qualsiasi natura in grado di offendere l’onore o l’immagine di una persona appartenente ad una *presunta razza*, una etnia, una nazione o una religione determinata. Senza tutto il percorso di “consapevolezza” normativa e culturale di cui abbiamo tentato di

⁷⁴ Intervenendo in un dibattito televisivo sul canale France2 il 26 settembre 2015, v. <https://www.youtube.com/watch?v=j-9y9SuKEDM>.

⁷⁵ Michel Sapin in quel momento ricopriva anche la carica di Ministro delle Finanze. La sua replica alla Morano la si può trovare in <https://www.lejdd.fr/Politique/Michel-Sapin-et-des-parlementaires-veulent-supprimer-le-mot-race-de-la-loi-753541>.

⁷⁶ Da un conteggio approssimativo risultano circa 60 citazioni del termine in 13 atti legislativi.

⁷⁷ Assemblée Nationale, 16 maggio 2013, sessione ordinaria 2012-2013, n. 139, (<http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0139.asp>). In proposito v. anche il dossier legislativo *Pouvoirs publics : suppression du mot "race" de notre législation* in http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/suppression_mot_race_legislation.asp.

⁷⁸ S. SALARDI, “*Razza*”: falsi miti e danni reali di un concetto, cit., 464.

dare conto in precedenza, con tutta probabilità si sarebbe mantenuta/applicata (istintivamente?) la formula quasi liturgica che comprendeva sempre, come primo, il riferimento alla razza *tout court*. Probabilmente il messaggio politico sarebbe stato meno offuscato se si fosse aggiunta l'espressione “*ou pour des raisons racistes*”, ma ciò non svaluta (nel suo complesso) lo sforzo normativo del parlamento transalpino.

L'adozione della stessa tecnica normativa nel Décret n. 2017-1230 du 3 août 2017 “*Relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire*” per la modifica dell'articolo 625-7 del *Code Pénal* conferma come si sia irreversibilmente innescato un circuito virtuoso.

I francesi hanno avuto, in definitiva, un segnale preciso. Fino a pochi giorni addietro, si poteva solo ragionevolmente supporre che il legislatore non avrebbe più potuto utilizzare la parola razza con la stessa disinvoltura del passato. Oggi possiamo con certezza sostenere che si è sgombrato il campo da un utilizzo “superficiale” (o se si vuole “rituale”) del termine “razza”. Verrebbe da dire che l'opacità e l'ambiguità del concetto è stata smascherata e ciò è testimoniato, come accennato nell'*Introduzione*, dai lavori della *Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République* dell'Assemblea Nazionale⁷⁹.

All'*unanimità*⁸⁰ è stata approvata la proposta che cancella *le mot race* dal primo articolo della Costituzione. Se la nuova formulazione dovesse essere approvata definitivamente, la Costituzione francese esordirebbe con queste parole: “*La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de sexe, d'origine ou de religion*”.

Qualche notazione a margine. Non è sfuggito al dibattito parlamentare che comunque la parola “razza” sopravviverebbe nel testo del preambolo della Costituzione 1946 e quindi nel *bloc del constitutionnalité*. Tale ipotetica disarmonia si lega al carattere storico-simbolico e alla marcata rigidità di quel documento costituzionale a fronte di una vocazione evolutiva della Costituzione vigente⁸¹.

Inoltre, la commissione ha ritenuto di dover introdurre contestualmente il divieto di discriminazione per motivi di sesso. Questo lavoro di “taglia e incolla” è assolutamente

⁷⁹ A norma dell'articolo 36, paragrafo 18, del *Règlement de l'Assemblée nationale*, le materie di competenza di tale commissione sono le leggi costituzionali, le leggi organiche, i regolamenti, la legge elettorale, le libertà civili, la sicurezza, la sicurezza civile, il diritto amministrativo, il servizio civile, l'organizzazione giudiziaria, il diritto civile, il diritto commerciale e penale, le petizioni, l'amministrazione generale e territoriale Stato e autorità locali.

⁸⁰ Nel *Rapport* n. 1137 (*présentation générale et commentaires d'articles*) si sottolinea “*Vos rapporteurs se félicitent du très large consensus qui s'est dégagé en commission sur cette question, dont l'Assemblée nationale avait déjà eu l'occasion de débattre par le passé*”. In questa vicenda balza agli occhi come la correttezza semantica, il rigore scientifico, il rinnovato ed efficace sforzo di contrasto alle pratiche discriminatorie, possono convivere e portare a risultati condivisi in grado di prevalere sulle potenzialità ostative delle schermaglie partitiche, v. www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1137.pdf.

Il deputato Philippe Gosselin aveva ben sintetizzato nel suo intervento il tono complessivo del dibattito: “*Nous sommes tous d'accord sur le fond, les débats ont été assez éclairants et je trouve que nous avons fait œuvre utile en réaffirmant notre volonté de lutter contre les discriminations et les doctrines qui mettent au centre de leurs éléments les prétendues races. Tout a été dit, et fort bien*”.

⁸¹ “*La différence est que notre Constitution est évolutive alors que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Convention européenne des droits de l'homme sont, par nature, beaucoup plus figées. La Constitution peut évoluer et s'adapter à notre siècle. On peut en faire disparaître le mot « race », et je salue tous les groupes qui se sont exprimés pour qu'il en soit ainsi*”, così il deputato M. Sacha Houlié, v. <http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cloi/17-18/c1718090.asp>.

coerente con le premesse che sostengono un organico disegno di contrasto alle pratiche discriminatorie. Alla luce delle conoscenze odierne la razza non è oggettivamente un criterio della stessa natura degli altri presenti nell'enunciato costituzionale. La diversità per sesso esiste (e quindi può e forse deve stare in Costituzione), quella razziale non esiste (e quindi non può stare in Costituzione). E il legislatore costituzionale ne trae le dovute conseguenze.

Altro punto interessante riguarda la discussione che ha riguardato il termine “*origine*”, già presente fra i parametri dell'art. 1 Cost. Si è discusso sull'opportunità di aggiungere una “s” alla parola. Apparentemente può apparire una questione di poco conto. Ma il connotare al plurale le origini sarebbe più coerente con lo sforzo in atto di irrobustire le difese contro le (più varie) discriminazioni. La deputata H el ene Vainqueur-Cristophe sottolinea come “Ci  consentirebbe di tenere conto di tutti i tipi di discriminazione, in particolare di quelle relative all'origine etnica – e quindi al colore della pelle –, genetica, culturale, territoriale e geografica”⁸².

Non   stata del tutto abbandonata, comunque, l'opzione di utilizzare la formula “*pr tendue race*”, quantomeno nella legislazione ordinaria. La consapevolezza che sia necessaria una ricaduta al livello di disciplina sub-legislativa ha indotto la Commissione a “rispolverare” la soluzione del maggio 2013, prevedendo che il *S nat* accolga nei suoi porti la *navette* partita dall'Assemblea Nazionale ma mai “autorizzata all'attracco”.

8. L'emblematica vicenda della elaborazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

A partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 1948 nel diritto internazionale si   consolidata l'idea della condanna di ogni discriminazione fondata sulla razza⁸³. Il preambolo della Dichiarazione sancisce ad imperitura memoria che “il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanit ” e fissa, all'art. 2, il principio per cui i diritti spettano a tutti gli individui “senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”. Una formula molto ampia che accosta alla “razza” il colore e aggiunge anche l'origine nazionale.

⁸² “Je crois qu'il y a un consensus g n ral concernant la suppression du mot “*race*”. De tous bords politiques, nous sommes tous d'accord sur ce principe. Pour rassurer ceux qui pensent que cette suppression va entra ner une r volution dans la lutte contre le racisme, nous voulions ajouter “*origines*”. Cela permettrait la prise en compte de toutes sortes de discriminations, notamment celles li es   l'origine ethnique – donc   la couleur de la peau –, g n tique, culturelle, territoriale et g ographique”.

Il deputato Michel Castellani aderendo a questa proposta, rivendica orgogliosamente come L'Assembl e de Corse “a ainsi vot  une motion affirmant qu'il n'existe aucune sup riorit  ou inf riorit  d'une culture, d'un groupe ou d'une minorit  nationale, religieuse ou autre par rapport   une autre culture, un autre groupe ou une autre minorit ”, v. <http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cloi/17-18/c1718090.asp>.

⁸³ La Dichiarazione Universale in realt    una Convenzione e non un trattato che vincola giuridicamente gli Stati ed   preceduta dalla Carta dell'Organizzazione negli Stati Americani (Trattato di Bogot ) approvata pochi mesi prima e di cui riprende il tenore letterale.

Il testo originariamente presentato dalla *Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and the Protection of Minorities* non includeva altri parametri, in conformità al testo dello Statuto delle Nazioni Unite (“senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione”, art. 1, ma anche artt. 13, 55 e 76). Nel corso dei lavori della Sottocommissione, tuttavia, l’indiano Masani aveva proposto di aggiungere la parola “colore” argomentando che “razza e colore fossero due concetti che non si sovrapponevano necessariamente l’uno all’altro”⁸⁴.

Furono due le principali obiezioni alla proposta di aggiungere il termine “colore”. La prima fu sollevata dall’haitiano Herald Roy: “in nessuna conferenza dell’ILO, dell’OMS e dell’UNESCO [...] o nello Statuto delle Nazioni Unite è mai stata utilizzata un’espressione diversa da razza, sesso, lingua o religione. Aggiungere adesso il termine ‘colore’, implicherebbe che il colore non è incluso in nessuno dei documenti internazionali che menzionano la sola razza”. Al rilievo formale che auspicava la coincidenza con il testo dello Statuto delle Nazioni Unite, si sommava la preoccupazione di una sua eventuale revisione.

La seconda obiezione aveva una portata sostanziale più ampia ed era legata alla difficoltà di dare un significato proprio al termine “razza”. Si sosteneva, in sostanza che non esistendo un significato scientifico della parola, ad essa doveva essere attribuito un senso generico “che comunemente includeva il colore”⁸⁵. Tuttavia, l’argomento si prestava ad essere logicamente ribaltato come fece il sottocommissario francese Spanien: siccome “non esiste una definizione scientifica di razza” è “auspicabile che la parola ‘colore’ sia aggiunta”⁸⁶.

È stato osservato che se la proposta di Masani fosse stata messa ai voti sarebbe stata ragionevolmente approvata in questa fase, ma il Presidente Ekstrand, rilevate le diversità di opinioni, fece aggiungere una nota alla relazione della *Sub-Commission*: “non si ritiene necessaria la specifica menzione del ‘colore’ poiché è incluso nella parola ‘razza’”⁸⁷.

Gli stessi argomenti ora ricordati furono riproposti durante la seconda sessione della *Human Rights Commission*, l’11 e il 12 dicembre 1947, in particolare dal commissario libanese Malik (“razza” e “colore” non significano la stessa cosa, né il concetto di colore è incluso nella parola “razza”) e la proposta della delegazione indiana di aggiungere il termine “colore” dopo “razza” fu approvato a larghissima maggioranza, nonostante qualche perplessità legata al rapporto con lo Statuto delle Nazioni Unite che aveva suggerito la formulazione alternativa “race including colour”, poi accantonata⁸⁸.

Come è stato osservato da Santosuosso “dalla lettura degli interventi traspare la diffusa consapevolezza che l’idea di razza non avesse fondamento scientifico alcuno” in seno alle Nazioni Unite⁸⁹. A distanza di pochi mesi dal dibattito interno alla Assemblea Costituente

⁸⁴ Il testo originale delle citazioni dei lavori preparatori è riportato in J. MORSINK, *The Universal Declaration of Human Rights. Origins, Drafting and Intent*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 199, 102 ss.

⁸⁵ Così J. MORSINK, *The Universal Declaration of Human Rights. Origins, Drafting and Intent*, cit., 102.

⁸⁶ Anche altri membri della sottocommissione si schierarono su tali posizioni come ricorda A. SANTOSUOSSO, *Razze e dichiarazioni dei diritti: il rischio di affermar negando*, in M. MONTI - C. A. REDDI, *No razza – Sì cittadinanza*, cit., 138.

⁸⁷ In questo senso in J. MORSINK, *The Universal Declaration of Human Rights. Origins, Drafting and Intent*, Philadelphia, 199, 103.

⁸⁸ V. in proposito i resoconti E/CN. 4/SR/34 e E/CN. 4/SR/35.

⁸⁹ A. SANTOSUOSSO, *Razze e dichiarazioni dei diritti: il rischio di affermar negando*, in M. MONTI - C. A. REDDI, *No razza – Sì cittadinanza*, cit., 138.

(dove, pur su ferme posizioni antirazziste, Meuccio Ruini affermò comunque l'esistenza di "un significato e un uso scientifico" della parola "razza"⁹⁰) sembra essersi adottato un approccio cognitivo, se non addirittura metodologico, opposto a quello italiano.

Il testo finale della Dichiarazione universale aggiunge poi anche l'origine nazionale fra i divieti di discriminazione⁹¹. La proposta iniziale fu presentata nella *Sub-Commission* dal sovietico Borisov, probabilmente spinto dall'esigenza di ricomporre le tante differenze "nazionali" interne all'URSS. L'iraniano Shafaq propose di ricorrere al divieto di distinzioni etniche, ma l'opzione avanzata dai sovietici prevalse e fu accompagnata da qualche provocazione (che oggi può essere oggetto dell'ironia che si riserva ai paradossi nel momento in cui effettivamente smentiscono l'esperienza comune...). Il commissario sovietico, con i toni del linguaggio di allora, si rivolse così agli antagonisti statunitensi: "qualsiasi cittadino dell'Unione sovietica, sia egli ebreo, negro, georgiano o caucasico può diventare membro e Presidente del Soviet supremo [...]. Un negro può diventare Presidente degli Stati Uniti?"⁹².

9. L'evoluzione delle fonti internazionali ed europee.

A livello di fonti internazionali si possono fare ulteriori considerazioni, in particolar modo sull'approccio utilizzato da questi documenti per tentare di saldare coerentemente le premesse ideologiche, le valutazioni scientifiche, le dinamiche di tutela dei gruppi di minoranza.

Vale forse la pena ricordare, tra le altre, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (conclusa a New York il 21 dicembre 1965 e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 654 del 1975) per la chiarezza di una parte del suo preambolo: "Convinti che qualsiasi dottrina di superiorità fondata sulla distinzione tra le razze è falsa scientificamente, condannabile moralmente ed ingiusta e pericolosa socialmente, e che nulla potrebbe giustificare la discriminazione razziale, né in teoria né in pratica...".

Sul piano più generale e teorico del "rispetto universale per la giustizia, per lo stato di diritto e per i diritti umani e le libertà fondamentali", per usare le parole dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), il punto di partenza non può che essere la pubblicazione da parte di questa Agenzia delle Nazioni Unite, del primo *Statement on Race* del 1950. Nel marcare la dissociazione tra la concezione di razza e le scienze biologiche si afferma che: "*national, religious, geographic, linguistic and cultural groups do not necessarily coincide with racial groups: and the cultural traits of such groups have no demonstrated genetic connexion with racial traits*". Ancora più

⁹⁰ Assemblea Costituente, seduta pomeridiana, 24 marzo 1947, LXXIV, 2424. In proposito v. le più ampie considerazioni svolte al par. 5.

⁹¹ Come nota C. NARDOCCI, *Razze e etnia*, cit., 207, fu precisato in una nota esplicativa che l'espressione è riferita non alla cittadinanza ma a generali caratteristiche nazionali.

⁹² La citazione originale ("Can a Negro become President of the USA") è in J. MORSINK, *The Universal Declaration of Human Rights. Origins, Drafting and Intent*, cit., 104.

centrato è il riferimento contenuto nel successivo documento del 1967: “*current biological knowledge does not permit us to impute cultural achievements to differences in genetic potential. Differences in the achievements of different peoples should be attributed solely to their cultural history. The peoples of the world today appear to possess equal biological potentialities for attaining any level of civilisation. Racism grossly falsifies the knowledge of human biology*”. Resta comunque aperta la questione di come affrontare giuridicamente questa “grossolana falsificazione” e di come concretamente affermare queste “pari opportunità biologiche”⁹³.

Spostando l’attenzione sulla dimensione geografica a noi più prossima, possiamo preliminarmente osservare come il “diritto europeo della non discriminazione” sia formato da un quadro di norme elaborate in molteplici contesti e non in un unico *corpus* giuridico. I cardini di questa disciplina sono l’art. 14 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo): “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione” e il Protocollo n. 12 del novembre del 2000.

All’interno dell’Unione europea rileva, ovviamente, l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali che, al comma 1, stabilisce il divieto di “qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”⁹⁴. Sulla base dell’art. 14 CEDU si innestano – in una visione onnicomprensiva – altri parametri, quali per quel che qui interessa, in particolare l’origine etnica e le caratteristiche genetiche. Nelle *Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali*⁹⁵ si legge che il testo dell’art. 21 della Carta si ispira “all’articolo 14 della CEDU, nonché all’articolo 11 della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina per quanto riguarda il patrimonio genetico”. Quest’ultima convenzione, firmata a Oviedo il 4 aprile del 1997, appare particolarmente importante: la conoscenza scientifica è posta alla base della sua disciplina e si stabilisce, all’art. 11 del capitolo IV “Genoma umano”, che “ogni forma di discriminazione nei confronti di una persona in ragione del suo patrimonio genetico è vietata”.

Uno degli atti di maggior rilievo è la direttiva 2000/43/CE *che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica* (con interventi nell’ambito del diritto penale e del diritto pubblico dell’informazione). Sul piano più strettamente definitorio, al centro di questa trattazione, si deve sottolineare qualche criticità e qualche confusione.

⁹³ C. NARDOCCI, *Razza e etnia*, cit., 58 ss.

⁹⁴ In generale sul tema v. C. FAVILLI, *Art. 21*, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*, Milano, Giuffrè, 2017, 412 ss.

⁹⁵ 2007/C 303/02.

Innanzitutto la direttiva esclude dal suo raggio d'azione le discriminazioni fondate sulla nazionalità, rimesse alla disciplina dettata dalle norme in materia di libera circolazione delle persone. Manca poi una definizione di razza od origine etnica, rendendo, nell'attuazione concreta, indissociabili i profili relativi alla razza e/o origine etnica, al colore e all'appartenenza a una minoranza nazionale.

Inoltre, al punto 6 delle sue premesse, la direttiva afferma, in termini più sfumati rispetto a quanto visto in altri atti normativi, che “l'Unione europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. L'uso del termine ‘razza’ nella presente direttiva non implica l'accettazione di siffatte teorie”. Si legittima, quindi, l'uso del termine anche se ne respinge il significato scientifico. Come dire: siamo consapevoli della fallacia e della pericolosità del termine *razza* ma, per chiarezza (o forse per comodità), lo virgolettiamo metaforicamente. E vi diamo le istruzioni per “maneggiarlo” con cautela in quanto temibile e addirittura potenzialmente dannoso, proprio nei confronti dei soggetti potenzialmente vittime di discriminazione.

È inevitabile rilevare alcune contorsioni dovute alla tecnica utilizzata dal legislatore, europeo e nazionale. L'accostamento di concetti distinti fra loro in modo alquanto approssimativo emerge con chiarezza, ad esempio, dalla direttiva 2004/83/CE (recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato) che, all'art. 10, co. 1, lett. a), stabilisce che “il termine ‘razza’ si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico”; mentre, ai sensi della lett. c), “il termine ‘nazionalità’ non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato”⁹⁶.

Insomma, a distanza di pochi anni dal rifiuto di dare una definizione normativa del termine “razza” la normativa, europea e nazionale, quella definizione la fornisce: l'attenzione al peso delle parole e il rifiuto esplicito delle tesi razziste subisce una parziale, ma significativa, attenuazione.

10. La legislazione ordinaria. Ma la parola “razza” serve?

Se si volge ancora una volta lo sguardo all'ordinamento italiano, e in particolare alla legislazione vigente⁹⁷, è possibile cogliere una tendenza – già emersa in ambito internazionale e comparato – ad affiancare al parametro della “razza” altri concetti genericamente affini quali il colore della pelle, l'origine nazionale o l'origine etnica. La dottrina ha in proposito espresso un apprezzamento per l'intento di non lasciare prive di

⁹⁶ In relazione all'attuazione della direttiva da parte del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, v. A. GRATIERI, *La “razza” nelle parole della legge*, in M. MONTI - C.A. REDDI, *No razza, Sì cittadinanza*, cit., 78.

⁹⁷ Senza pretese di esaustività sono presentati i dati emersi dall'analisi della legislazione vigente con l'esclusione delle leggi di ratifica di trattati internazionali.

protezione situazioni di possibile discriminazione, anche se tale approccio potrebbe determinare l'attribuzione di una eccessiva discrezionalità al giudice⁹⁸.

Schematicamente i parametri utilizzati dal legislatore sono:

- a) la razza (cui si affianca la variante aggettivata dell'origine razziale)⁹⁹;
- b) il colore (talvolta colore della pelle)¹⁰⁰;
- c) l'ascendenza (o la discendenza)¹⁰¹;
- d) l'origine nazionale¹⁰²;
- e) l'etnia, l'origine etnica, l'appartenenza a un gruppo etnico¹⁰³;
- f) la cittadinanza¹⁰⁴;
- g) la nazionalità (a cui è talvolta impropriamente assimilata l'origine nazionale)¹⁰⁵.

Ciascuno di questi concetti (l'elenco si arricchirebbe ancora se si facesse riferimento ai documenti internazionali di tutela dei diritti¹⁰⁶) potrebbe essere definito autonomamente per impedire forme di discriminazione basate sulle specifiche caratteristiche di una persona o del gruppo da cui essa proviene (o appartiene).

La combinazione dei parametri sopra elencati determina un quadro frastagliato in cui non sempre è possibile identificare la *ratio* delle scelte compiute dal legislatore che, talvolta, appaiono casuali anche all'interno di un medesimo atto normativo. A titolo esemplificativo, si consideri che nazionalità ed origine nazionale sono due concetti affini, ma distinti. Il primo sottolinea una caratteristica attuale, una appartenenza in essere; mentre il secondo fa riferimento ad una provenienza, magari lontana nel tempo. Eppure il legislatore sembra utilizzare tali concetti in maniera fungibile, talvolta anche all'interno di un medesimo provvedimento (come nella legge n. 69/2005 che in norme diverse si riferisce ora alla nazionalità ora all'origine nazionale). Valutazioni simili potrebbero valere anche per l'etnia, l'origine etnica e l'appartenenza a un gruppo etnico nonché per gli altri parametri di non discriminazione utilizzati dal legislatore e sopra citati.

La diffusione del divieto di discriminazioni per ragioni di nazionalità nella legislazione ordinaria pone una interessante questione rispetto alla sua assenza nell'enunciato dell'art. 3 Cost., nonché alle ragioni che suggerirono tale omissione in Assemblea costituente.

⁹⁸ C. NARDOCCI, *Razza e etnia*, cit., 146 esprime la preoccupazione che “la tecnica legislativa impiegata si appalesi foriera del rischio di determinare situazioni oscillanti, nonché mostri un'eccessiva discrezionalità in fase di interpretazione e di applicazione della normativa da parte dei giudici”.

⁹⁹ Così D. lgs. n. 286/1998; D. lgs. n. 276/2003; D. lgs. n. 165/2001; D. lgs. n. 44/2010; Legge n. 34/2008; D. lgs. n. 25/2008; D. lgs. n. 251/2007; D. lgs. n. 24/2007; D. lgs. n. 206/2005; D. lgs. n. 177/2005; legge n. 69/2005; D. lgs. n. 196/2003; D. lgs. n. 65/2001; legge n. 39/1990; D. lgs. n. 215/2003; legge n. 354/1975; D. lgs. n. 196/2003 (origine razziale); D. lgs. n. 149/2017.

¹⁰⁰ D. lgs. n. 286/1998; D. lgs. n. 276/2003; D. lgs. n. 251/2007; legge n. 69/2005.

¹⁰¹ D. lgs. n. 286/1998; D. lgs. n. 276/2003; D. lgs. n. 251/2007.

¹⁰² D. lgs. n. 286/1998; D. lgs. n. 276/2003; legge n. 69/2005.

¹⁰³ D. lgs. n. 286/1998; D. lgs. n. 165/2001; D. lgs. n. 44/2010; Legge n. 34/2008; D. lgs. n. 251/2007; D. lgs. n. 177/2005; legge n. 69/2005; D. lgs. n. 196/2003; D. lgs. n. 165/2001; D. lgs. n. 215/2003.

¹⁰⁴ D. lgs. n. 286/1998; legge n. 39/1990.

¹⁰⁵ D. lgs. n. 44/2010; Legge n. 34/2008; D. lgs. n. 25/2008; D. lgs. n. 251/2007; D. lgs. n. 24/2007; D. lgs. n. 206/2005; D. lgs. n. 177/2005; legge n. 69/2005 (che in norme diverse richiama l'origine nazionale); legge n. 354/1975; D. lgs. n. 149/2017.

¹⁰⁶ Ad esempio l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea include anche fra i fattori di discriminazione anche le caratteristiche genetiche.

Fu Dossetti a presentare un emendamento, approvato nonostante la motivata opposizione dell'on. Cevolotto, diretto ad aggiungere il parametro della nazionalità accanto a quello della razza nel testo del futuro art. 3 della Costituzione. Argomentava Cevolotto: “Non è vero che gli uomini rispetto ad un determinato Stato siano tutti eguali anche se sono di nazionalità differente, in quanto la nazionalità per lo Stato può essere ragione di discriminazione. È naturale che tutti gli uomini di cittadinanza italiana sono uguali di fronte allo Stato italiano, ma non può ammettersi a priori che la stessa condizione si verifichi in pieno per i cittadini di altra nazionalità”¹⁰⁷. Anche Lucifero intervenne e propose di sostituire “gli uomini” con “i cittadini”, considerando l’espressione *più appropriata*. Ma la Sottocommissione respinse l’emendamento¹⁰⁸.

Pertanto, nella versione approvata dalla Prima Sottocommissione l’11 settembre 1946, il testo del futuro art. 3 recitava: “Gli uomini, a prescindere dalla diversità di attitudini, di sesso, di razza, di nazionalità, di classe, di opinione politica e di religione, sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto ad uguale trattamento sociale”.

Il testo presentato alla Assemblea Costituente fu però quello, diverso, poi sostanzialmente recepito nell’attuale art. 3 della Costituzione: “I cittadini, senza distinzione di sesso, di razza e lingua, di condizioni sociali, di opinioni religiose e politiche, sono eguali di fronte alla legge”. Come è stato osservato¹⁰⁹ tale modifica fu apportata in sede di revisione formale del testo, pur se in palese contraddizione con l’emendamento presentato da Lucifero e respinto dalla Sotto-commissione, ed è all’origine del testo proposto fra gli altri da Fanfani, Moro e Laconi che recita: “I cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di condizioni sociali, di religione e di opinioni politiche, hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge”¹¹⁰. L’endiadi *razza e lingua* ebbe una vita effimera e il testo approvato dall’Assemblea era ormai quello definitivo, salve le esigenze di coordinamento formale che portarono al testo vigente.

A margine dell’analisi dell’elaborazione dei parametri antidiscriminatori dell’art. 3 Cost., può essere interessante sottolineare che l’elaborazione del termine utilizzato per indicare il soggetto della norma in questione contribuisce – ammesso che ve ne sia il bisogno – alla interpretazione *universalistica* che è comunemente accolta, sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza, a proposito del godimento dei diritti fondamentali¹¹¹.

¹⁰⁷ Resoconto sommario della seduta del 11 settembre 1946, Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione, 5, 36 s.

¹⁰⁸ *Ivi*, 35, 38.

¹⁰⁹ In proposito v. V. FALZONE - F. PALERMO - F. COSENTINO, *La Costituzione della Repubblica italiana – Illustrata con i lavori preparatori*, Roma, Colombo, 1969, 30 dove si specifica che “il Comitato di redazione, in sede di revisione formale, tolse, perché equivoca, la diversità di attitudini; e tolse anche la diversità di nazionalità come conseguenza della sostituzione del soggetto “gli uomini” (come era nel testo della 1° Sc.) in “i cittadini””. Tale spiegazione è di certo incompleta in quanto nei resoconti della Sottocommissione non vi è traccia nemmeno della modifica di “uomini” in “cittadini”, né si dà conto della comparsa del parametro della lingua.

¹¹⁰ Assemblea Costituente, seduta pomeridiana, 24 marzo 1947, LXXIV, 2421.

¹¹¹ Sul punto v., per tutti, A.S. AGRÒ, *Art. 3, 1° comma*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione, Art. 1-12 Principi fondamentali*, Bologna-Roma, Zanichelli-Il foro italiano, 1975, 123 che, emblematicamente, definisce la questione uno *pseudo-problema*.

Il legislatore, in alcuni casi, richiama la razza (e l'etnia e la nazionalità) soltanto per il tramite dell'aggettivo corrispondente senza l'utilizzo del sostantivo. È quel che accade in particolare in due leggi di particolare rilievo: la Legge 9 ottobre 1967, n. 962 (Prevenzione e repressione del delitto di genocidio) dove il genocidio è definito sulla base della distruzione di “un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso” e la Legge 13 ottobre 1975, n. 675 che incrimina la propaganda di idee basate “sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico” e l'istigazione alla violenza “per motivi razziali, etnici, nazionali”.

Da questo quadro emerge con una certa chiarezza il carattere recessivo del concetto di razza, forse in ragione della sua intrinseca ambiguità. Dalla ricerca risulta un solo atto di natura legislativa, la Legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) in cui si ricorre all'unico parametro della razza, senza aggiungerne altri relativi all'origine della persona: “è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica” (art. 7, comma 2). Vi sono poi alcuni rari esempi di utilizzo della sola forma aggettivata laddove il legislatore si riferisce all'“odio razziale” (Legge 14 novembre 2016, n. 220; D. lgs. 15 dicembre 2015, n. 212) o alla “discriminazione razziale” (Legge 1 agosto 2003, n. 206). In questi casi la forma aggettivata si combina con un sostantivo che è in sé espressivo di un disvalore. Il suo utilizzo sembra pertanto giustificato: nel momento in cui ci si allontana dalla radice dell'etimo “razza”, la funzione del qualificativo acquista un senso nella prospettiva di definire un comportamento razzista, sia esso l'odio o la discriminazione.

In tutti gli altri casi al termine razza, anche quando è evidente l'intento di riprendere il tenore dell'art. 3 Cost., si affiancano altri riferimenti, quasi sempre arricchiti dal divieto di discriminazioni per motivi linguistici e religiosi che, però, esulano dal tema di questa ricerca¹¹².

Anche in assenza di una chiara volontà legislativa di bandire l'uso di un termine scientificamente fallace dall'ordinamento, sembra affermarsi in concreto il tentativo di circondare la razza di altri termini, meno evocativi ma singolarmente più precisi.

Il trascurabile impatto applicativo del termine emerge anche da un'analisi della giurisprudenza costituzionale, che fa riferimento letteralmente alla parola razza in una sessantina tra sentenze e ordinanze. Ma, in pratica, solo nella sentenza n. 239 del 1984 l'uguaglianza in base al fattore razziale è direttamente assunta a parametro di un giudizio di legittimità. Nello specifico, la Corte costituzionale effettua un richiamo della disciplina delle Comunità israelitiche che investe più appropriatamente alcuni profili di carattere esclusivamente etnico-religioso, mentre l'elemento razziale, inevitabilmente, rimane sullo sfondo e il termine “razza” è – anche in questa occasione – utilizzato solo per il tramite dell'enunciato dell'art. 3 Cost. Si legge nella motivazione della sentenza: è palese “il contrasto della norma in esame con il fondamentale principio sancito dall'art. 3 della Costituzione, che assevera l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, ‘senza

¹¹² Anche se da sempre le discriminazioni razziali si accompagnano, talvolta confondendosi, con le discriminazioni per lingua e per fede religiosa (le leggi razziali italiane sono emblematiche sotto l'aspetto dell'intreccio – e della insolubile confusione in quel contesto – fra la razza e la religione ebraica).

distinzione', fra l'altro, 'di razza' e 'di religione'". Nella norma che viene dichiarata incostituzionale¹¹³, invece, "assumono essenziale rilievo appunto le caratteristiche religiose ed etniche, che confluiscono nella qualificazione di 'israelita'".

Per il resto quasi tutte le altre pronunce fanno riferimento a giudizi su norme che riguardano le razze bovine, canine ed equine ovvero citano in maniera generica e complessiva l'art. 3¹¹⁴.

Non sempre il legislatore ricorre al termine "razza" laddove vi sia un intento di protezione da discriminazioni *razziali* o ad essa assimilabili. Si tratta di pochi ma interessanti atti legislativi, il più pertinente dei quali è la Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, il cui art. 1, co. 5, afferma che "il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di *etnia*, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento".

La modifica del 2001 della legge n. 184 del 1983 sul diritto del minore ad una famiglia, per quanto non vi sia stato un approfondimento nel corso dei lavori parlamentari¹¹⁵, appare idonea a dimostrare che la protezione dalle discriminazioni può prescindere dall'utilizzo del termine *razza*. Non si può infatti ragionevolmente ritenere che la portata della norma sia diversa, e meno estesa, di quella delle norme che, a tutela dalle discriminazioni, richiamano – nelle molte combinazioni possibili – la *razza*, il colore della pelle, la nazionalità ecc.

Anche la Legge 24 settembre 1992, n. 390 relativa ad interventi di carattere umanitario a favore degli sfollati nei territori della ex Jugoslavia ricorre al concetto di *etnia* e stabilisce che gli aiuti "dovranno essere ripartiti senza alcuna discriminazione, in particolare di *carattere etnico* o religioso". In questo caso è evidente l'influenza delle motivazioni etniche nel devastante conflitto balcanico del 1991-1995. Discriminazioni, conflitto bellico e crimini contro l'umanità furono, in quell'occasione, la conseguenza di un nuovo razzismo teorizzato sotto l'ombrello della dottrina della *pulizia etnica*.

È invece diversa la portata del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 sulla repressione della tratta di esseri umani che, al di fuori di un quadro di protezione dalle discriminazioni, stabilisce l'esigenza di tenere conto "delle specificità relative all'*origine etnica* e culturale del minore" vittima di tratta (art. 4)¹¹⁶.

La difficoltà del legislatore nel definire il parametro della discriminazione emerge in modo assai evidente anche dall'esame dell'art. 43 del Testo unico sull'immigrazione (D. lgs. n. 286/1998) dove l'individuo è protetto in modo ampio da ogni discriminazione "basata sulla *razza*, il colore, l'ascendenza o l'*origine nazionale* o *etnica*". Una norma pressoché

¹¹³ L'art. 4 del r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731 (Norme sulle Comunità israelitiche e sulla Unione delle Comunità medesime).

¹¹⁴ C. NARDOCCI, *Razza e etnia*, cit., 121 ss.

¹¹⁵ La norma deriva da un emendamento della relatrice Serafini presentato in Commissione giustizia alla Camera dei deputati e poi confluito, insieme a un identico emendamento Tarditi nel testo adottato dalla Commissione giustizia in sede redigente il 20 febbraio 2001.

¹¹⁶ Il corsivo è aggiunto.

onnicomprendiva posto che a tali parametri si aggiunge, ai sensi del comma 2, anche la condizione di straniero: sono infatti considerati atti di discriminazione tutti gli atti che discriminano ingiustamente un individuo “soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una *determinata* razza, religione, etnia o nazionalità”¹¹⁷ nel fornire beni o servizi offerti al pubblico, nell’accesso al lavoro, all’alloggio, all’istruzione ecc.

È allora lecito chiedersi: come è possibile individuare *con determinatezza* una razza, quando lo stesso legislatore non è nelle condizioni di darne una definizione compatibile con le conoscenze scientifiche? E, soprattutto, come può il giudice definire in concreto una appartenenza come *determinata* se essa è tale unicamente nel pensiero razzista di chi compie la discriminazione?¹¹⁸

L’etnia, la nazionalità, la cittadinanza, il colore della pelle possono essere determinati. La razza no, perché è inesistente.

Esiste invece il razzismo e con esso le discriminazioni razziali che, fra le tante discriminazioni possibili, sono particolarmente pericolose perché basate su un presupposto fattuale fallace¹¹⁹.

L’auspicio è che la parola resti un tabù: altrimenti il rischio è che nel momento in cui il legislatore vieta le discriminazioni fondate sulla “razza”, egli conferisca alla parola una “*objectivité ambiguë*”, come da tempo segnala la dottrina francese¹²⁰.

11. Conclusione: è sufficiente una protezione dell’eguaglianza “senza distinzione”?

Che cosa cambierebbe, sul piano normativo, se l’art. 3, comma 1, Cost. recitasse: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”? Quali sarebbero le conseguenze dell’espunzione della “parola maledetta” dal testo della Costituzione repubblicana?

Oppure cosa cambierebbe, sempre sul piano normativo, se il parametro antidiscriminatorio della “razza” fosse sostituito con un altro termine? O con una combinazione di altri termini fra quelli già utilizzati dal legislatore ordinario? Etnia, colore della pelle, origine nazionale o geografica?

Come abbiamo chiarito nell’introduzione, l’ambizione di formulare una proposta per la “operativa” revisione dell’art. 3 della Costituzione rimane estranea alla nostra intenzione (e al registro della nostra analisi). Il nostro proposito è – più umilmente – quello di prendere

¹¹⁷ Il corsivo è aggiunto.

¹¹⁸ In senso contrario v. le argomentazioni di P. VILLANI, *Tullio De Mauro, la lingua della Costituzione e la parola “razza” all’art. 3*, cit., 205 che – con riferimento alla normativa costituzionale – attribuisce al termine razza una forza evolutiva dettata proprio dalla sua imprecisione: “occorre riflettere se non sia questa mancanza di determinazione in senso positivo a rappresentare la garanzia che, comunque si interpreti nel corso del tempo la parola *razza* (caratteri somatici, provenienza geografica, differenze di costumi o altro ancora) essa non possa costituire in alcun modo un elemento di discriminazione”.

¹¹⁹ In questo senso v. F. RESCIGNO, *Uguaglianza senza distinzione di razza*, in F. RESCIGNO (a cura di), *Percorsi di eguaglianza*, cit., 38.

¹²⁰ Così D. LOCHAK, *La race une catégorie juridique?*, in *Mots*, n. 33, 1992, 298.

atto dell'attualità di un dibattito che, partendo dal terreno comune dei valori antirazzisti della Costituzione italiana, non può trascurare che la parola *razza* di per sé appare priva di una capacità definitoria sul piano giuridico oltreché su quello scientifico.

A nostro giudizio, l'esperienza francese recente ci mostra come il tema non debba essere considerato un tabù costituzionale. Ci si può, e inevitabilmente ci si deve, confrontare con l'esigenza di adattare il testo della Costituzione (e della legislazione ordinaria) alle nozioni scientifiche prevalenti con la consapevolezza dell'importanza dei simboli ma anche della loro attitudine a mutare nel corso del tempo.

Vale poi la considerazione, come si è cercato di dimostrare, che la protezione contro le discriminazioni non è sostenuta, direttamente e principalmente, *soltanto* dal parametro della razza. L'indeterminatezza del concetto (per non dire della sua fallacia) fa sì che la tutela di ogni minoranza (per colore della pelle, etnia, nazionalità, origine ecc.) possa prescindere da essa. Sono le specifiche disposizioni normative “nemiche” delle discriminazioni (e le decisioni politiche in cui esse si concretizzano) a proteggere i soggetti deboli. E la copertura costituzionale di tali interventi è – a nostro giudizio – data dall'ampio divieto di disporre distinzioni ingiustificate contenuto nell'art. 3 della Costituzione. Già Carlo Esposito osservava che “La irrilevanza della razza per le leggi non risulta mitigata da alcuna altra regola costituzionale”¹²¹, a differenza di quanto accade con riferimento agli altri parametri – oggettivamente definibili – inclusi nell'art. 3: sesso, lingua, religione e opinioni politiche trovano una specificazione, e sono quindi *mitigati*, in altre disposizioni costituzionali: è il caso dell'art. 37 sulla donna lavoratrice; dell'art. 51 per l'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza e dei corrispondenti provvedimenti per promuovere le pari opportunità; degli artt. 19 e 20 sulla libertà di religione; della tutela delle minoranze linguistiche ad opera dell'art. 6; del bando del partito fascista stabilito dalla XII disposizione finale. Viceversa, un parametro privo di carattere oggettivo non è, in sé, idoneo a fondare un ragionevole ed efficace divieto di discriminazione¹²² e, solo attraverso il suo accostamento ad altri elementi (etnia, origine, colore della pelle ecc.) è in grado di svolgere una attiva funzione di protezione o promozione.

È indiscutibile che il termine *razza* abbia svolto a partire dal 1947 una funzione paradigmatica importante: il testo dell'art. 3 è stato in grado di esprimere un emblematico giudizio storico sulle leggi razziali e di lasciare un monito alle generazioni successive a quelle tragiche vicende. Oggi, però, avrebbe una portata simbolica e morale forse ancora maggiore la volontà del legislatore costituzionale di condannare il razzismo attraverso una sorta di *damnatio memoriae* proprio della parola maledetta.

¹²¹ C. ESPOSITO, *Eguaglianza e giustizia nell'art. 3 della Costituzione*, cit., 48. In proposito v. anche G. E. VIGEVANI, *L'influenza delle leggi razziali nell'elaborazione della Costituzione repubblicana*, cit., 218, secondo cui “Non è un caso che soli il divieto di differenziazioni basate sulla razza, tra quelli previsti nel c.d. ‘nucleo forte’ del principio di eguaglianza, non incontri deroghe in altre norme costituzionali”.

¹²² Sulla connessione fra le differenze oggettivamente esistenti e le variazioni nel corso della storia della percezione di tali differenze nel sentire comune v. M. DOGLIANI - C. GIORGI, *Art. 3*, Roma, Carocci, 2017, 50 ss.

Abstract

The word “race” appears in many Constitutions even if genetics and anthropology have demonstrated that it is a fallacious concept.

In these essay we try to show some good reasons that could suggest to amend Article 3 of the Italian Constitution, even though many scholars highlight the historical meaning of the word “race” in connection with racial prosecutions that affected Italy and Europe during the twentieth century.

A particular attention is also given to France (where the path to abolish the *mot race* has already started) and to international and European law.